



**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 3003 del 29/01/2019

Prot n° 2018272773 del 03/10/2020

Ditta proponente Make Energy Società Agricola S.r.l

Oggetto Impianto di produzione biometano

Comune dell'intervento COLLARMELE **Località**

Tipo procedimento VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

Tipologia progettuale

Presenti (in seconda convocazione)

<i>Direttore Generale</i>	dott. V. Rivera (Presidente)
<i>Dirigente Servizio Valutazione Ambientale</i>	ing. D. Longhi
<i>Dirigente Servizio Governo del Territorio</i>	arch. B. Celupica
<i>Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria</i>	dott. D. Ciamponi (delegato)
<i>Dirigente Servizio Risorse del Territorio</i>	
<i>Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque</i>	dott.ssa S. Di Giuseppe
<i>Dirigente Servizio OO.MM a Acque Marine</i>	
<i>Segretario Gen. Autorità Bacino</i>	
<i>Direttore ARTA</i>	dott.ssa Di Croce (delegata)
<i>Dirigente Servizio Rifiuti:</i>	ing. L. Iagnemma (delegato)
<i>Dirigente Servizio Sanità Vet. Ingiene e Sicurezza Alimenti</i>	
<i>Dirigente Genio Civile AQ-TE</i>	
<i>Dirigente Genio Civile CH-PE</i>	
<i>Esperti esterni in materia ambientale</i>	avv. M. Pellegrini ing. R. Brandi dott. M. Colonna


Relazione istruttoria

vedasi allegato

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta Make Energy Società Agricola S.r.l per l'intervento avente per oggetto:

Istruttore

ing. Galeotti





Impianto di produzione biometano
da realizzarsi nel Comune di COLLARMELE

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria, lette le osservazioni, dopo ampia discussione, sui potenziali impatti ambientali negativi legati alla realizzazione dell'intervento proposto quali, ad esempio, quelli relativi a: qualità dell'aria, emissioni odorigene, effetto cumulo, vulnerabilità della falda, impatto acustico, nonché sulla conformità con gli strumenti pianificatori vigenti,
sentite le dichiarazioni in audizione di cui alla documentazione allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale.

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

DI RINVIO A PROCEDURA V.I.A. PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

in quanto è necessario approfondire tutti gli aspetti utili a valutare i potenziali impatti ambientali negativi significativi connessi alla realizzazione del progetto.

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.

I presenti si esprimono all'unanimità

dott. V. Rivera (Presidente)

ing. D. Longhi

arch. B. Celupica

dott. D. Ciamponi (delegato)

dott.ssa S. Di Giuseppe

ing. L. Iagnemma (delegato)

dott.ssa Di Croce (delegata)

avv. M. Pellegrini

ing. R. Brandi

dott. M. Colonna

Dott.ssa P. Pasta

(segretario verbalizzante)





**Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali**

Istruttoria Tecnica:

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.

Progetto:

Impianto di produzione biometano – Make Energy Società Agricola S.r.l.

Oggetto

Titolo dell'intervento:	Impianto di produzione biometano
Descrizione del progetto:	Realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di 500 smc/h di biometano e ammendanti organici da fonti rinnovabili alimentato con matrici vegetali, zootecniche e frazione organica del rifiuto urbano raccolta in modalità differenziata, situato in comune di Collarmele (AQ) con annesso polo di ricerca in collaborazione con l'Università degli Studi di L'Aquila, Facoltà di Ingegneria Industriale.
Azienda Proponente:	Make Energy Società Agricola S.r.l.
Procedimento	Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.

Localizzazione del progetto

Comune:	COLLARMELE
Provincia:	L'Aquila
Altri Comuni interessati:	Nessuno
Numero foglio catastale:	20
Particella catastale:	128, 129, 130, 199, 131, 132, 133, 134, 135

Contenuti istruttoria

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- I. Anagrafica del progetto
- II. Sintesi dello Studio Preliminare Ambientale (SPA)

Il progetto risulta sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA in quanto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 7 lettera z.b. "Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.Lgs. 152/2006".

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio:

Dott.ssa Alessandra Di Domenica





SEZIONE I ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Stefani Elena
e-mail	info@makenergy.it
PEC	pec@pec.makenergy.it

2. Estensore dello studio

Nome studio professionista	Società Politecnica Italiana ricerche e progetti
Cognome e nome	Vincenti Enrico
Albo Professionale e num. iscrizione	Ordine Ingegneri di Perugia n. 488
Telefono	337674410
e-mail	enricovincenti@gmail.com
PEC	spirep.srl@pec.it

3. Avvio della procedura

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. 272773/18 del 03/10/2018
Comunicazione enti e avvio procedura	Prot. n. 276591/18 del 08/10/2018

4. Iter Amministrativo

Oneri istruttori versati	50,00 €
Integrazioni spontanee	Integrazioni spontanee acquisite in atti con prot. n. 286769/18 del 17/10/2018.
Richiesta integrazioni	Con nota prot. n. 337780/18 del 03/12/2018 il DPC002 ha fatto richiesta di integrazioni documentali. Con pec del 11/01/2019, acquisita in atti al prot. n. 8812/19 del 11/01/2019, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa.

5. Elenco Elaborati

Publicati sul sito - Sezione "Elaborati VA" (avvio della procedura)	Integrazioni
<ul style="list-style-type: none">- Progetto Preliminare- Relazione Ambientale- Inquadramento Territoriale- Rendering	<ul style="list-style-type: none">- Integrazioni spontanee:<ul style="list-style-type: none"> FORMAT-INTEGRAZIONE SPONTANEA.pdf RELAZIONE AMBIENTALE - MAKE ENERGY - AGGIORNATA- Integrazioni a seguito richiesta DPC002:<ul style="list-style-type: none"> IMPATTO ACUSTICO - definitivo Integrazione11-01.pdf RELAZIONE AMBIENTALE - MAKE ENERGY - INTEGRAZIONE

6. Osservazioni

Nei termini di pubblicazione (45 giorni dall'avvio della procedura), sono pervenute osservazioni da parte di:

- Sig.ra Giuseppina Ranalli, in atti al prot. n. 321543/18 del 19/11/18;
- Comune di Collarmele, in atti al prot. n. 321661/18 del 20/11/18;
- Dott. Delle Coste, in atti al prot. n. 323979/18 del 21/11/18.

Dei predetti documenti, allegati alla Presente Istruttoria Tecnica, verrà data integrale lettura in sede di CCR-VIA. La Ditta non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni.



SEZIONE II

La presente istruttoria riassume quanto riportato negli elaborati prodotti e firmati dall'ing. Enrico Vincenti, iscritto all'ordine della Provincia di Perugia, sez. A, num. A488 e dall'ing. Marco Cervi, iscritto all'ordine della Provincia di L'Aquila, sez. A, num. 2543, e pubblicati nello Sportello Regionale Ambientale

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1. Localizzazione geografica

L'area interessata dall'intervento ricade all'interno del territorio comunale di Collarmele (AQ) al foglio n° 20 mappali 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 199 e interessa una superficie pari a **42.170 m²** (area interna al perimetro dell'impianto).




Figura 1: Localizzazione dell'area di intervento su IGM 1:25.000 (da elaborato "Inquadramento Territoriale").

2. Pianificazione e Vincoli

Il sito ricade in **zona sismica 1**, in **zona agricola** di **Piano Regolatore Generale** del Comune di Collarmele, è **esterno** alle aree a pericolosità e rischio del **PAI** e del **PSDA**, alle aree sottoposte a **vincolo idrogeologico** e alla perimetrazione del **PRP**.

Il sito è **esterno** alle aree **S.I.C.** e **Z.P.S.**, è situato a **circa 3,4 km** dal SIC "Colle del Rascito" e dalla ZPS "Sirente-Velino".

Nella prima stesura dell'elaborato "Relazione Ambientale", per quanto riguarda i criteri localizzativi del PRGR L. 45/2007, il tecnico dichiara che "non si riscontra la presenza di elementi che impediscono la localizzazione dell'impianto nel sito in oggetto".



Successivamente, con prot. n. RA/276591 del 08/10/2018 e prot. n. RA/8812 del 11/01/2019, la Ditta ha trasmesso integrazioni alla Relazione Ambientale inserendo anche la verifica dei criteri localizzativi del nuovo **PRGR ai sensi della L.R. 5/2018**. A tal proposito il tecnico dichiara che l'impianto in oggetto è classificabile, come da Tab. 18.2-1, come **Tipo C4 – Digestione anaerobica per produzione biogas e digestato** e che esso *“si trova ad adeguata distanza da centri abitati ed obiettivi sensibili”*. Il centro abitato più vicino (Pescina) è, infatti, ubicato a distanza > 1500 m e il Presidio Ospedaliero “S. Rinaldi” nel Comune di Pescina sorge a circa 2.400 m (come da elaborato “Inquadramento Territoriale”).

Il sito ricade in **zona sismica 1**, criterio penalizzante ai sensi della L.R. 5/2018.

PARTE 2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

1. Generalità sul progetto

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di produzione di biometano che utilizzerà come matrici in ingresso sottoprodotti agricoli, agro industriali, reflui zootecnici e della frazione organica dei rifiuti solidi urbani Forsu (codice CER 20 01 08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense) *“originate dai segmenti produttivi locali”*. Nello SPA il tecnico dichiara che *“la distanza media ponderale di trasporto della biomassa dai luoghi di produzione è ottimale”*, ma non vengono fornite specifiche riguardo i luoghi di produzione. Il fine è quello di *“generare metano biologico (biometano), fertilizzanti organici humici per agricoltura biologica e matrici algali per l'industria nutraceutica”*.

Il tecnico dichiara che l'impianto sarà in grado di auto sostenere i consumi energetici, grazie al recupero dell'energia termica in esubero presente in un limitrofo impianto biogas esistente (non viene individuato e descritto nello studio) ed all'uso di pannelli fotovoltaici con stoccaggio di energia elettrica in loco.

Inoltre, nelle integrazioni allo SPA si afferma che *“tale impianto ai sensi del D.Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 art. 12 comma 1 è considerato di pubblica utilità in quanto alimentato da fonte rinnovabile”*.

2. Caratteristiche dell'impianto

L'impianto sarà costituito dalle strutture e dai componenti elencati nella tabella seguente:

Componente
• Vasca di ricevimento matrici agro zootecniche
• Fabbricato ricevimento e pre-trattamento Forsu
• Sistema di pre-trattamento rifiuti con tramoggia e separatore
• Serbatoio di accumulo e idrolisi
• Fermentatori primari
• Fermentatore secondario
• Sala tecnica con sistemi di pompaggio e di distribuzione
• Fabbricato uffici con sala quadri comando e laboratorio analisi • Locali polo di ricerca UNIVAQ
• Sistema di purificazione del biogas (biogas upgrading-BUP)
• Rete gas
• Linea tele riscaldamento da altro impianto attiguo
• Torcia di emergenza
• Sistema di compostaggio
• Biofiltro di trattamento arie esauste
• Sito stoccaggio compost



Figura 2: Rendering a volo d'uccello dell'impianto (da elaborato "Progetto preliminare").

3. Processo produttivo

Nello SPA e nell'elaborato "Progetto Preliminare" allegato si dichiara che "la matrice organica in ingresso all'impianto sarà costituita da una miscela di sottoprodotti agricoli, agro industriale, zootecnici, come elencati nell'Allegato 1 e Allegato 3 del decreto Interministeriale del 02 marzo 2018, e da una quantità pari a **99 t/g di Forsu**, avente codice CER 20 01 08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense), la percentuale prevista di sottoprodotti sarà tale da produrre oltre 51% del biogas".

Tra i rifiuti organici da destinare alla fermentazione si prevede la presenza di **inerti da separare** (plastiche, vetro, tessuti e metalli) pari a circa il **13%**.

I quantitativi di materiali da gestire e la produttività dell'impianto previsti sono riportati nelle seguenti tabelle:

Materia prima	Q.ta [t/a]	Biogas [Nm ³ /t]	Biogas [Nm ³ /a]	% biometano	Biometano [Smc/a]
Sottoprodotti agro zootecnici ed agro industriali misti	45.000	100 *	4.500.000	60%	2.700.000
FORSU	32.600	110 *	3.580.000	60%	2.151.000
Totale	77.600		8.080.000 **		4.851.000***

Media annua *

Produzione oraria biogas in 8.500 ore = 950 Nmc/h

Produzione oraria biometano in 8.500 ore = 570 Smc /h

IMPIANTO DI UPGRADING

Ore di funzionamento al 100%	* 8.500
------------------------------	---------

Il biometano prodotto sarà **immesso nella rete del gas naturale** i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi, così come definito dal Decreto 5 dicembre 2013 (decreto biometano).

La **fase di avviamento** consiste nel riempimento dei fermentatori con digestato proveniente dal vicino impianto biogas di proprietà della Società Think Eco Agri Srl (0.8 km) e nel riscaldamento della massa in fermentazione per mezzo di una linea di tele riscaldamento ad acqua calda (80 C°) interrata dedicata, da



predisporre, alimentata dal cogeneratore biogas della sopracitata Società Think Eco Agri Società Agricola srl. (I due impianti sembrerebbero tecnicamente connessi, inoltre non viene descritta la modalità di realizzazione della linea di teleriscaldamento).

Raggiunta l'opportuna temperatura di sviluppo e mantenimento della microflora batterica mesofila (42°C), si inizia con la graduale alimentazione fino alle dosi progettate.

Quando il biogas prodotto sarà sufficiente in termini quantitativi e qualitativi, il biogas sarà mandato all'impianto di purificazione per **ottenere biometano puro al 99.6%**.

Da questo momento inizia la gestione ordinaria dell'impianto che prevede **6 fasi principali del processo**, dettagliate nell'elaborato "Progetto preliminare" allegato allo SPA, cui si rinvia per quanto qui non riportato:

1. Ricevimento delle matrici agro zootecniche
2. Ricevimento della matrice organica FORSU (CER 20 01 08);
3. Separazione materiali indesiderati dalla frazione organica;
4. Digestione anaerobica della frazione organica con produzione di biogas;
5. Depurazione del biogas (Upgrading) per l'ottenimento di biometano puro, da immettere in rete;
6. Compostaggio aerobico del digestato per produzione di ammendante humico per agricoltura biologica e sericoltura.




Figura 3: Schema di flusso dell'impianto (da elaborato "Progetto preliminare").




Figura 4: Bilancio di massa dell'impianto (da elaborato "Progetto preliminare").





Per quanto concerne le **prime tre fasi**, nello SPA si descrive: “Sottoprodotti e Forsu da utilizzare arrivano all'impianto tramite automezzi dedicati.

Il mezzo che trasporta la Forsu entra completamente in una bussola rialzata rispetto al piano di impianto (+1.50 m). Il portone esterno si chiude (PRT-01/02), viene attivata la aspirazione forzata e non appena il mezzo è pronto per lo scarico viene aperto il portone ad impacchettamento rapido che si affaccia all'interno dell'impianto di pretrattamento.

Il materiale viene scaricato all'interno di una platea inclinata, più bassa di circa 1,5 m rispetto al piano di scarico, dotata di griglia per il recupero dei colaticci. Il materiale viene movimentato per mezzo di pala gommata e immediatamente trasferito nella tramoggia di carico che ha la funzione di aprisacco. Dopo un passaggio su nastro con deferrizzatore, il materiale e i colaticci recuperati, verranno convogliati all'interno della tramoggia di carico del macchinario adibito alla separazione dell'organico (bioseparatore centrifugo). L'organico raccolto viene ulteriormente trattato in un dissabbiatore al fine di separare quanto più possibile i materiali inerti dal substrato organico che dovrà essere inviato in fermentazione anaerobica, anche in previsione dell'ottenimento del minor grado di impurezze possibili presenti nel compost maturo prodotto a valle del ciclo.

Il liquido organico pulito viene quindi inviato ai serbatoi di digestione anaerobica, mentre i materiali separati, che inevitabilmente non partecipano alle reazioni di digestione anaerobica, saranno trasferiti allo smaltimento su cassoni scarrabili.

I sottoprodotti agro zootecnici verranno invece conferiti nella apposita vasca di ricevimento e miscelazione esterna al fabbricato di conferimento.

Tutto il ciclo di trattamento **non richiede acqua fresca di diluizione**, dato che si utilizza il separato liquido del digestato per la diluizione e la pulizia di tutte le matrici organiche da pretrattare”.

Nel capitolo 8 dello SPA, cui si rinvia, vengono descritte le caratteristiche tecniche delle varie sezioni.

Ricezione dei sottoprodotti: avviene nella vasca di carico e miscelazione dell'impianto della capacità di 300 mc che viene chiusa ermeticamente da una botola;

Conferimento della Forsu e pretrattamento: è previsto un fabbricato in cui viene ubicato l'impianto di pretrattamento per la separazione della parte organica della Forsu dai materiali non destinabili alla fermentazione anaerobica. La frazione organica viene inviata in continuo alla sezione di digestione anaerobica; la frazione inerte viene scaricata direttamente su cassoni scarrabili adiacenti alla macchina per poter essere agevolmente destinate a recupero o smaltimento. Il materiale verrà sottoposto a deferrizzazione tramite apposita apparecchiatura elettromeccanica. Il materiale ferroso recuperato viene scaricato in apposito cassone di raccolta. L'ultima fase di pretrattamento, prevede la dissabbiatura con rimozione degli inerti per evitarne l'immissione in digestione anaerobica di materiale non organico natante o sedimentante.

Aspiratore centrifugo: l'aria estratta dal fabbricato, della superficie di 1.250 mq e volumetria totale di circa 14.000 mc, sarà aspirata forzatamente da aspiratori centrifughi (portata d'aria 42.000 Nmc/h; pressione totale 400 mm H₂O; potenza installata 55kw) e inviata ad un sistema di trattamento costituito da uno scrubber e un biofiltro.

Scrubber: l'aria esausta prelevata dal capannone è sottoposta in un primo momento a lavaggio con scrubber (portata pari a 42.000 Nmc/h) ad acqua in controcorrente, allo scopo di allontanare prioritariamente l'ammoniaca (NH₃), abbattere le polveri, umidificare i flussi gassosi, con funzioni di regolazione anche della temperatura.

Biofiltro: l'aria viene subito dopo inviata alla depurazione finale con letto filtrante in matrice vegetale attiva. Il biofiltro ha dimensioni 50 m*90 m e superficie 450 mq per una portata di aria trattata pari a 42.000 Nmc/h.

La **sezione di stoccaggio e depurazione del biogas** è in questo caso costituita da:

- n. 1 Gasometro di accumulo del biogas;
- n. 1 Torcia di emergenza;
- n. 1 Soffiante di pressurizzazione biogas per l'alimentazione del gruppo trasformazione biogas in biometano;
- Sistema di deumidificazione biogas;
- Filtri a carbone per l'abbattimento dell'Acido Solfidrico (H₂S).





Per quanto riguarda la fermentazione e la produzione di biometano e digestato, nello SPA, cui si rinvia, si afferma tra l'altro che il **processo di upgrading** previsto è del tipo a membrane e recupera anche l'anidride carbonica.

La sezione di **digestione anaerobica** per la produzione di biometano è costituita da **tre digestori** con modalità operanti in serie da 6.000 m³ ciascuno, altezza 14 m e diametro 24 m. I digestori saranno costruiti fuori terra, con il tetto in acciaio per garantire una sicura durata per almeno 30 anni ed una più semplice e poco costosa manutenzione.

Compostaggio: Per la produzione di compost, si dichiara altresì che il digestato in uscita dalla sezione anaerobica viene sottoposto a compostaggio al fine di stabilizzarlo ulteriormente, di mineralizzarlo e di convertirne la carica patogena in composti organici. Il macchinario di compostaggio CLF MODIL, sistema brevettato e riconosciuto, è costituito da una vasca di trattamento di larghezza 20 m, lunghezza massima di 240 m e altezza pari a 1.70 m.

4. Gestione acque

Nel Progetto Preliminare allegato allo SPA il tecnico dichiara che *“la gestione delle acque di processo prodotte dall'impianto e delle acque di prima pioggia delle zone di servizio, sarà incentrata al completo riutilizzo interno per evitare qualunque tipo di contaminazione con l'habitat circostante”*.

Acque di lavorazione interne al fabbricato di conferimento della Forsu: saranno raccolte, fatte circolare all'interno dei macchinari di pretrattamento della Forsu ed infine immesse all'interno delle tubature in inox adibite al normale trasporto in digestione anaerobica dell'organico pretrattato.

All'interno della platea in cemento armato adibita allo **stoccaggio e lavorazione dei sottoprodotti agricoli ricevuti dall'impianto è presente un sistema di canalizzazione delle acque meteoriche** con pozzetti e griglie in cca prefabbricate che confluisce in una vasca di prima pioggia dedicata da 20 mc. Le acque di lavorazione confluite nella vasca di prima pioggia verranno poi pompate all'interno della vasca di miscelazione dei sottoprodotti per evitarne la dispersione.

È prevista una **rete di raccolta delle acque bianche della zona dedicata ai reattori di digestione anaerobica**. Anche in questa canalizzazione è predisposta una vasca di prima pioggia con disoleatore, in quanto vi è la presenza di organi meccanici con riduttori a bagno d'olio e punti di ingrassaggio.

Fognature acque nere: le acque nere dei bagni di servizio, situati all'interno della palazzina di controllo e gestione, saranno convogliate con tubazione dedicata all'interno della vasca di miscelazione dei sottoprodotti agro zootecnici.

Raccolta acque pluviali: saranno convogliate al di fuori del perimetro di impianto in 3 punti, all'interno del fosso ricettore esistente. Questi punti di immissione in corpo idrico superficiale saranno dotati di pozzetto di controllo e campionamento.

5. Impatto acustico

Con nota prot. n. 8812/19 del 11/01/2019 è stata acquisita la documentazione integrativa comprendente una valutazione previsionale di impatto acustico redatta a cura dell'Ing. Petrani, tecnico competente in acustica.

Il tecnico dichiara che il clima acustico del sito in esame è caratterizzato da *“livelli di pressione sonora mediamente molto contenuti”* influenzati dall'utilizzo di macchine agricole. Mentre una *“influenza pressoché nulla”* viene attribuita ad attività poste in vicinanza (impianti per la produzione di energia elettrica da fonti naturali; impianti fotovoltaici a terra e soprattutto un significativo campo eolico) ed alle vie di comunicazione (la più vicina è la SS83 Marsicana che dista circa 1 km).

Il tecnico afferma che il Comune di Collarmele (AQ) non è dotato di uno specifico Piano di Classificazione Acustica del territorio e che, pertanto, ai sensi del D.P.C.M. n. 1/91 il sito analizzato è da ricomprendere nella



categoria generale “tutto il territorio nazionale” con limiti di immissione in corrispondenza del recettore sensibile più vicino pari a 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno.

Nel proporre una classificazione, il tecnico afferma che il sito può “*potenzialmente ricadere in CLASSE III - aree di tipo misto che ricomprendono le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici*”, con limiti di immissione pari a 60 dB(A) nel periodo diurno e 50 dB(A) nel periodo notturno e limiti di emissione pari a 55 dB(A) nel periodo diurno e 45 dB(A) nel periodo notturno

Nello studio si riferisce che il giorno 29 dicembre 2018, in un arco di tempo compreso fra le 10.00 e le 13.00 circa, è stata condotta una campagna di misurazioni fonometriche in situ, con strumentazione ubicata come indicato nella figura seguente:



Figura 5: Individuazione dei punti di misura, della sorgente e degli obiettivi sensibili.

Nello studio si rileva la “*totale assenza di potenziali recettori sensibili nelle immediate vicinanze del sito analizzato*”, pertanto il tecnico dichiara che “*non è stato possibile eseguire misure dirette in corrispondenza della facciata del recettore più disturbato*”.

Dai risultati è emerso un **livello equivalente di pressione sonora pari a 36,1 dB(A)**:

NUMERO	PERIODO	SORGENTI	LAeq dB(A) misurato	LAeq dB(A) calcolato	LAeq dB(A) Lim. Imm.	CORREZIONI Comp. Impulsive	CORREZIONI Comp. Tonal
1	DIURNO	ATTIVE	36.5	36.1	60,0	NO	NO

Nello studio il tecnico ha inoltre effettuato una valutazione previsionale post-operam in riferimento alla quale si dichiara quanto segue: “*Ipotizzando una diffusione in campo libero di onde sferiche determinate da sorgenti puntiformi, non tenendo conto, a favore di sicurezza, della presenza di eventuali elementi schermanti capaci di trattenere parte delle emissioni acustiche prodotte dalla sorgente, considerando che la pressione sonora si abbatte in funzione di un parametro pari a 20 volte il logaritmo in base 10 della distanza, applicando a favore di sicurezza un fattore correttivo di 3 dB dovuto a componenti di riflessione e rifrazione dell'onda sonora, si ritiene che il clima acustico attualmente esistente possa essere ristabilito entro una distanza di circa 50 ml dalla sorgente stessa mentre già ad una distanza di circa 15 ml dalla sorgente stessa i valori di pressione sonora rientrano ampiamente entro i limiti normativi attualmente vigenti.*”

Sarà ovviamente cura della Committenza procedere a rilievi acustici per la verifica reale dell'impatto in sede di collaudo dell'impianto attualmente in progetto”.

6. Progetti di ricerca associati all'impianto di biometano

Nel Progetto Preliminare presentato si illustrano i progetti di ricerca che si intende avviare in relazione all'attività dell'impianto:



- **Recupero CO2 prodotta.** Il tecnico afferma che il progetto ha la “reale possibilità di riutilizzare in loco l’anidride carbonica prodotta, al fine di implementare la crescita algale di un impianto di coltivazione di Spirulina (foto-bio-reattore) già presente nelle immediate vicinanze dell’impianto biometano. L’eventuale percentuale di CO2 che non potrà essere utilizzata nel foto-bio-reattore, sarà venduta sul mercato industriale e civile per svariati scopi”;
- **Produzione di acidi organici da sottoprodotti agro alimentari e FORSU da utilizzare nello smaltimento delle schede RAEE.** Il tecnico dichiara che “si prevede l’installazione nel perimetro esterno e in sommità del serbatoio di idrolisi, di punti flangiati per il prelievo del digerente e del gas prodotto, al fine di concentrare in laboratorio gli acidi organici presenti per poi trasformarli completamente in acido acetico, idrogeno e CO2. Quindi, a seconda delle condizioni sperimentali e di quanto si spingono le cinetiche, si otterrà un mix di acidi più o meno ricco di acido acetico. La soluzione acida sarà quindi utilizzata nella fase di lisciviazione delle schede elettroniche, opportunamente pretrattate con processi fisico-meccanici atti a ridurre la pezzatura e a pre-concentrare i metalli di interesse”.

PARTE 3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

1. Valutazione degli impatti e opere di mitigazione

Nello SPA e nella documentazione integrativa acquisita in atti al prot. n. 8812/19 del 11/01/2019, cui si rinvia per quanto qui non riportato, il tecnico analizza gli impatti ambientali sulle singole matrici. Inoltre, il tecnico dichiara quanto segue: “La ditta proponente ha individuato i propri aspetti ambientali significativi, atti a generare impatto potenziale (peggioremento clima acustico, impatti sull’atmosfera) e ha attivato idonee misure di mitigazione e compensazione, avendo adottato un programma di miglioramento ambientale finalizzato alla minimizzazione degli impatti residui, è possibile escludere un’alterazione significativa dei livelli di qualità ambientale correlata all’esercizio dell’attività.

In conclusione si può affermare che il presente studio non ha evidenziato impatti significativi e negativi sull’ambiente e sulla salute pubblica”.

Suolo e sottosuolo

Il tecnico ritiene “molto bassa” la possibilità che si verifichino rilasci di sostanze inquinanti che possano generare fenomeni di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, dichiara, inoltre, che non vi è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose ad opera di acque meteoriche in quanto:

- Lo stoccaggio dei rifiuti avviene su **area impermeabilizzata** mediante massetto in calcestruzzo armato con sistema di raccolta a griglie e pozzetti delle acque organiche di processo;
- È presente una **rete di raccolta e trattamento delle acque di prima e seconda pioggia** (di cui non si forniscono specifiche tecniche).

L’impatto è valutato come “**trascurabile**”.

Nella documentazione integrativa, inoltre, il tecnico dichiara che l’area, essendo in pianura, non necessita di importanti sistemazioni superficiali, sbancamenti, sistemazioni idrauliche, bensì di **modesti interventi di livellamento** e che in fase di cantiere le attività di scavo interesseranno un totale di 3 settimane circa.

Ambiente idrico

Il tecnico dichiara che l’impianto in fase di collaudo necessita del riempimento una tantum dei serbatoi di digestione anaerobica, con acqua ad uso industriale e che per l’alimentazione dei servizi igienici l’utilizzo di acqua è minimo. Pertanto l’impatto è valutato come “**trascurabile**”.

Il tecnico dichiara, altresì, che il potenziale impatto sulla falda è minimizzabile grazie ad accorgimenti di tipo progettuale (impermeabilizzazione delle aree di lavoro, corretta gestione delle acque di prima pioggia etc...) e che in fase di progettazione saranno utilizzati tutti gli accorgimenti necessari per evitare i contatti con la falda (di cui non si forniscono specifiche). Il progetto, infine, prevede il completo assorbimento del digestato prodotto che permette di **non immettere acque di scarico in corpo idrico superficiale o in rete fognaria comunale**. Pertanto l’impatto è valutato come “**trascurabile**”.



Atmosfera

In relazione al Piano della Qualità dell’Aria, il sito rientra in *zona di mantenimento*. Il tecnico dichiara che “*nell’attività di recupero non intervengono processi che determinano l’immissione in atmosfera di inquinanti. Ad ogni modo in ogni fase di lavoro, così come compiutamente descritto nelle relazioni ed elaborate di progetto, sono utilizzate tecnologie e sistemi che garantiscono il minimo apporto di emissioni in atmosfera. In particolare nel fabbricato di trattamento della frazione organica è previsto un sistema di aspirazione forzata che convoglia l’aria estratta, tramite aspiratori centrifughi, in un sistema di trattamento costituito da uno scrubber e un biofiltro*”.

Inoltre, il tecnico afferma che “*per la riduzione e il contenimento di eventuali emissioni non convogliabili (Polveri), la Ditta ricorre alle seguenti procedure operative e opere di mitigazione ambientale nelle zone adibite al trattamento dei sottoprodotti agricoli:*

- *Bagnatura delle vie interne allo stabilimento produttivo (clima secco);*
- *Rispetto di un’adeguata altezza di caduta durante la movimentazione dei materiali polverulenti (così come indicato al p.to 3.4 – Parte I – dell’Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);*
- *Limitazione della velocità di transito degli automezzi all’interno del sito;*
- *Utilizzo di un sistema di nebulizzazione predisposto sulla bocca di carico del vaglio e presenza di altri dispositivi di contenimento (cupolino antivento e tubo antipolvere);*
- *Utilizzo di una serie di ugelli nebulizzatori per l’abbattimento della polverosità delle aree di stoccaggio e trattamento materiali nel caso di determinate condizioni meteorologiche (con clima secco e presenza di vento)”.*

L’impatto è valutato come “*basso*”.

Vegetazione, flora e fauna e Paesaggio

Il tecnico dichiara che non si rilevano impatti su tali componenti in quanto l’impianto è localizzato in un sito ubicato in un’**area antropizzata nella quale non sono presenti specie animali e vegetali di particolare interesse o pregio**. L’unico impatto potenziale si può verificare in situazioni di emergenza a seguito di un incendio o di una esplosione.

Rischio incidenti

L’impatto è valutato come “*trascurabile*”.

Salute pubblica

Il tecnico dichiara che l’impatto sulla salute pubblica è riconducibile esclusivamente a:

- Emissioni sonore nell’ambiente di lavoro e nell’area circostante l’impianto le quali potranno essere mitigate con apposite sistemi di mitigazione del rumore, qualora in fase di esercizio si riscontrassero problematiche;
- Possibile sviluppo di polveri e fumi di combustione derivanti da un incendio o da un’esplosione.

L’impatto è valutato come “*trascurabile*”.

Nella documentazione integrativa presentata il tecnico ribadisce che sono state rispettate nella progettazione ed insediamento dell’impianto tutte le distanze dai centri abitati e funzioni sensibili ed il transito dei veicoli sarà tale da evitare l’attraversamento dei centri urbani.

Traffico indotto

Il tecnico dichiara che “*la zona in cui è inserita è in grado di accogliere il modesto aumento di traffico indotto*” e che “*anche con impianto a regime il numero di mezzi da e per l’impianto risulta modesto e tranquillamente assorbibile dalle vie di comunicazioni esistenti*”.

Pertanto, l’impatto è valutato come “*trascurabile*”.

Nella documentazione integrativa presentata, il tecnico afferma che durante la **fase di cantiere** si stima un **transito totale di circa 40 camion (non è indicato il tempo di durata della fase di cantiere)**.

Pertanto, il tecnico dichiara che visti, il carattere *temporaneo* delle operazioni di cantiere ed i *volumi ridotti di materiale movimentato*, si ritiene che l’impatto in termini di immissioni di polveri ed inquinanti in atmosfera sia **basso**. Riguardo le emissioni di rumore e la componente acqua, la fase di cantiere, determinerà un impatto **lieve** nell’area dell’impianto e **nullo** nelle aree circostanti.



**Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali**

Istruttoria Tecnica:

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.

Progetto:

Impianto di produzione biometano – Make Energy Società Agricola S.r.l.

Nello SPA il tecnico dichiara che “*Per il post esercizio non sono previste opere di demolizione significative se non per rendere funzionale il sito alle attività future; comunque l'impianto è dotato di necessari presidi ambientali per garantire la sicurezza dell'ambiente, quindi le opere di ripristino dell'area consisteranno prevalentemente nell'asportazione dei rifiuti in giacenza e nella demolizione di impianti connessi all'attività svolta”.*

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio:

Dott.ssa Alessandra Di Domenica

ALLEGATO n. 1

Osservazioni all'Impianto a Biometano

Società proponente: Make Energy Società agricola S.r.l.

In riferimento al progetto preliminare di un impianto per la produzione di biometano presentato dalla Make Energy Società Agricola s.r.l. presentato presso gli sportelli regionali del Servizio Valutazione Ambientale in data 08/10/2018 per la verifica di assoggettabilità, si chiede all'amministrazione regionale di rigettare il progetto per le motivazioni di seguito dettagliate:


- 1) La Make Energy non è una società agricola è infatti classificata con codice Ateco 35.11.00 "Produzione di energia elettrica"; risulta iscritta il 17 maggio 2018 e ha presentato istanza per la realizzazione di un impianto a biometano in data 08.10.2018. Ad oggi risulta inattiva;
- 2) Il decreto biometano del 2 marzo 2018, in attuazione della direttiva 2009/28/CE promuove la produzione di biometano affinché esso contribuisca allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito e favorire l'integrazione delle attività agricole con la produzione di energia da biomasse;
- 3) La società, oltre a non essere agricola, non risulta abitualmente dimorante nella zona e quindi gli incentivi erogati in favore dello sviluppo di biometano non andrebbero a beneficio degli effettivi destinatari bensì, attraverso il raggirio formale di una norma, ad una società che, con molta probabilità manifesta interesse unicamente perché sono disponibili gli incentivi;
- 4) La società ha un capitale sociale di 10.000,00 euro (diecimila euro) e risultano versati, complessivamente, appena 2.500 euro. L'esiguo capitale sociale della società che intende accedere a finanziamenti dell'ordine di milioni di euro non offre garanzie di robustezza: è del tutto evidente che non sarebbe in grado di far fronte a eventuali imprevisti;
- 5) Non si tratta di un impianto in deroga (all. 1 del D.Lgs 152/2016); non sono menzionati i sistemi di controllo/monitoraggio, previsti dall'allegato VI del Dlgs. 152/2006, dei principali parametri chimico-fisici emissivi ed impiantistici.
- 6) Per la normativa sulla Qualità dell'aria MD3, la zona di insediamento è escludente per il peggioramento della qualità dell'aria; in ogni caso bisogna presentare preventiva autorizzazione di emissioni in atmosfera all'ARTA Abruzzo.
- 7) Il bilancio di massa, riportato a pag. 12 del progetto preliminare, risulta incompleto e poco chiaro. Non è indicata la letteratura ufficiale da cui ha recuperato i valori sulla percentuale di sostanza secca e sostanza organica secca né è evidente come sia stata calcolata la produttività del biogas; La producibilità annua di biometano, secondo lo schema riportato nel bilancio di massa, è di 4.250.000 Smc/a mentre a pagina 14 è riportata una produzione di 4.851.000 (ben 600.000 Smc/a in più). Anche i valori sulla produzione oraria di biometano sono differenti: 500 Smc/h a pag 12 e 570 Smc/h a pagina 14, mentre a pag.48 riporta 4.300.000 Smc/a; in generale è possibile affermare che il bilancio di massa presentato a pagina 12 del progetto preliminare risulta, per lo più, incomprensibile;
- 8) Delle matrici organiche in ingresso non è nota né la composizione né la provenienza (45.000 t/a di sottoprodotti agricoli; 32.600 t/a) in contrasto da quanto disposto dall'articolo 3 comma r del DM5046 del 25/02/2016. Assente anche la provenienza del materiale ligneo-cellulosico (13.000 t/a);
- 9) In base all'art. 1 c. 13 del DM biometano del 2/03/2018 non sono presenti "accordi contrattuali con i soggetti fornitori delle materie prime da processare ai fini della produzione del biometano".
- 10) Le modalità gestionali prevedono il riscaldamento della massa in fermentazione con acqua calda a 80° C proveniente dall'impianto a biogas della Società Think Eco. Il riscaldamento della biomassa, che richiede molta energia, è fra gli aspetti più delicati dell'intero processo perché strettamente collegato con le rese. Dell'acqua calda non è nota la distanza da cui è prelevata,

che tipo di coibentazione si intende adottare per minimizzare le dispersioni, quali le perdite di calore per metro, la portata dell'acqua. Inoltre sarebbe interessante verificare se l'acqua di cogenerazione dell'impianto della Think Eco è già destinata ad altri usi e se è sufficiente a riscaldare la biomassa del nuovo impianto proposto. Da evidenziare, inoltre che i fondatori della società Think eco sono gli stessi della Make energy. Appare quantomeno singolare che gli stessi abbiano fondato una nuova società quando avrebbero potuto presentare un progetto a nome della società esistente. Poiché detta società fu oggetto di attenzione mediatica per non aver corrisposto agli agricoltori della zona il dovuto compenso per il mais conferito alla società sarebbe utile verificare se è in regola con i pagamenti, se rispetta i vincoli normativi sullo spandimento del digestato; A pag. 35 viene riportata la linea di teleriscaldamento che percorre ed attraversa strade interpoderali, senza che via sia una richiesta autorizzativa e progettuale di tale opera;

- 11) La società intende realizzare anche un progetto di ricerca di recupero di RAEE. Tale attività comporta il trattamento di rifiuti pericolosi e di acidi forti per l'estrazione di metalli pesanti. Nel documento si cita l'acido acetico prelevato dal digestore ma è noto che tale acido non è in grado di estrarre i metalli.
- 12) La relazione ambientale è stata predisposta secondo il Piano di Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo della L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 **Tale legge è stata abrogata con il nuovo Piano di Gestione Rifiuti approvato con L.R. n. 5 del 23 gennaio 2018.** La tabella compilata risulta pertanto incompleta e non corrispondente a quanto indicato dalla normativa vigente.

In conclusione, tenendo conto che la società ha prodotto una relazione ambientale riferendosi alla precedente normativa, che la stessa non è una società agricola, che il documento complessivamente risulta non accurato, che nella zona già esiste un impianto a biogas si chiede il rigetto dello stesso o, in subordine, il rinvio a VAS.

Giuseppina Ranalli



L'Esquis 29.11.2018

Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0321543/18	19/11/2018	PEC	Mittente: GIUSEPPINA.RANALLI@INGPEC.EU	
Oggetto: OSSERVAZIONI PER L'IMPIANTO A BIOMETANO PRESENTATO DALLA MAKE ENERGY SRL (COMUNE DI COLLARMELE)							
Impronta: 4C8084C3D8D5C7830DE6E96F0E3A14BF9E7CB38707C41ED19BCB3B0816C712CE							

ALLEGATO n. 2



COMUNE DI COLLARMELE
Provincia di L'Aquila

Piazza Primo Maggio, 2 - 67040 Collaromele
C.F. e Partita I.V.A. 00212670665 - tel. 0863/78126 - fax 0863/789331
e-mail - utc@comunedicollaromele.it

Prot.n.3637

dalla residenza municipale li 19 novembre 2018

Giunta Regionale
Dipartimento opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali
Servizio Valutazioni ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'Aquila
Dpc002@pec.regione.abruzzo.it

P.C. SINDACO
SEDE

Oggetto: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA dell'impianto di produzione biometano proposto dalla società MAKE Energy Srl (codice pratica 18/272773)- osservazioni.

Ai fini del provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA dell'impianto di produzione biometano proposto dalla società MAKE Energy Srl (codice pratica 18/272773), come previsto dall'art. 20 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i., la proponente MAKE ENERGY Srl deve trasmettere i seguenti elaborati e documenti necessari a poter valutare ed esprimere le proprie osservazioni, da parte anche di questo ufficio tecnico:

A. Progetto preliminare

B. Studio preliminare ambientale

Riteniamo che quanto depositato non sia conforme alle richieste di legge che riportiamo di seguito per completezza.

Il **Progetto preliminare** deve essere composto dai seguenti elaborati di cui all'elenco dell'art. 17 del DPR n.207/2010 e ss.mm.ii., così come descritti negli artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23 dello stesso:

1. *relazione illustrativa;*
2. *relazione tecnica ;*
3. *studio di prefattibilità ambientale;*
4. *elaborati grafici del progetto preliminare;*
5. *calcolo sommario della spesa e quadro economico;*
6. *capitolato speciale descrittivo e prestazionale*

Negli elaborati su elencati, oltre a quanto previsto dal Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal DPR n.207/2010 e ss.mm.ii., si deve prevedere una **Relazione Geologica, idrologica e idraulica** (inerente il sito di intervento) con indicazione della modifica dello status quo operata dall'intervento questo in virtù della **presenza di acque sotterranee e superficiali** come indicato nella Carta Tecnica Regionale (C.T.R.); l'area del sito di impianto è interessata, anche, dal passaggio di un **fosso di raccolta acque** di drenaggio dell'area pedemontana limitrofa e una sua deviazione sarebbe quanto mai problematica per una area di sedime che in origine era un lago (Fucino).

Per quanto concerne gli **elaborati grafici del progetto preliminare**, deve essere presente un inquadramento territoriale rappresentato nei seguenti elaborati cartografici:

gli elaborati di seguito indicati devono essere realizzati in modo tale da raffigurare, oltre il perimetro dell'area di intervento, un intorno significativo [**L'intorno significativo deve essere determinato in relazione alle caratteristiche**

orografiche, insediative, e ambientali del contesto, nonché tenendo conto di eventuali emergenze (architettoniche, monumentali, archeologiche, ambientali etc.)

presenza di un vincolo di rispetto alle fonti riportato nella variante generale vigente e adottata a circa mt 30 di distanza dal sito di intervento

presenza di aree a rischio archeologico riportate nella variante generale al PRG adottata rispettivamente a circa mt 85, 815 e 870 di distanza dal sito di intervento

localizzazione del progetto a distanza inferiore a 650 mt da sito archeologico così come riportato nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia dell'Aquila tav.4.

- valutazione cumulativa degli impatti per la presenza di altri interventi ;
- rappresentazione su Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), in scala 1:10.000;
- rappresentazione su ortofoto e/o foto aerea, in scala 1:10.000/5.000;
- rappresentazione su ortofoto e/o foto aerea in scala, 1:5.000/2.000;
- rappresentazione su foto aerea in scala 1:2.000/1.000;
- rappresentazione, su apposita planimetria in scala 1:500/1:1.000, delle "fasce di rispetto" dalle strade e dai metanodotti di cui alla vigente variante generale al PRG e alla variante generale al PRG adottata (si deve fare riferimento alla misura più restrittiva tra i due strumenti urbanistici) e dalle norme specifiche in materia;
- corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico delle opere da realizzare, con le indicazioni delle curve di livello e del reticolo idrografico esistente (anche laddove lo stesso non sia sottoposto a regime di tutela), in scala non inferiore a 1:10.000, se sono necessari più stralci deve essere redatto anche un quadro di insieme;

gli elaborati di seguito indicati devono essere realizzati riportando il perimetro dell'area di intervento:

- rappresentazione su stralcio di Piano Paesaggistico Regionale –nonché del P.T.C.P. corredati delle Norme Tecniche di Attuazione e relative voci di legenda delle categorie di tutela interessate in scala non superiore a 1:10.000;
- rappresentazione su eventuale vincolo idrogeologico, in scala non superiore a 1:10.000;
- rappresentazione su stralcio del Piano Regionale di Tutela delle Acque, in scala adeguata ai fini della lettura di eventuali tutele/limitazioni;
- rappresentazione su stralcio di ulteriori strumenti di vincolo e tutela in scala non superiore a 1:10.000;
- rappresentazione su stralcio del Piano di Assetto del Parco (se adottato) se l'opera ricade nel sistema regionale delle aree protette, in scala non superiore a 1:10.000;
- rappresentazione su stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico in scala non superiore a 1:10.000;
- rappresentazione su stralcio dei strumenti urbanistici comunali (scala 1:10.000/5.000) corredato delle Norme Tecniche di Attuazione e relativa legenda delle destinazioni interessate;
- rappresentazione su Carta Tecnica Regionale, attestante la distanza dell'opera dal sistema delle aree naturali protette (Aree Ramsar, Parchi, Riserve e ZPS), dai SIC, dai SIN, SIR, IBA o OASI in scala non superiore a 1:10.000 (nel SIA deve essere inserita una tabella di riepilogo delle distanze rilevate). Laddove la distanza non consenta la realizzazione dell'elaborato alla scala richiesta è necessario adattare la stessa alle specifiche esigenze;

Gli elaborati di seguito indicati devono essere realizzati con riferimento allo stato ante-operam e post-operam.

Per lo stato post-operam si richiede la duplice rappresentazione con riferimento allo stato senza interventi di mitigazione e con interventi di mitigazione:

- Planimetria sulla quale sono rappresentate le curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000, la classificazione delle strade contermini, delle eventuali costruzioni limitrofe, delle eventuali componenti ambientali e vegetazionali presenti all'interno dell'area di intervento e nell'immediato intorno, avendo cura di specificarne le essenze; per il post-operam riportare il layout completo dell'intervento (con indicazione delle singole destinazioni funzionali), in scala 1:500, comprensiva delle opere connesse;

- Sezioni longitudinali e trasversali significative a scala 1:500/1:200, da valutarsi in relazione alla dimensione dell'intervento ed alla struttura morfologica del contesto in cui si inserisce, con evidenza degli elementi significativi contermini (di tipo ambientale, culturale, architettonico, etc.); per il post-operam riportare il progetto nella sua interezza (incluse tutte le opere in elevazione connesse), nella sua reale collocazione plano-altimetrica; [*le sezioni dei digestori devono indicare l'altezza dei contenuti di biomassa e lo spazio interno sovrastante la biomassa*]

- Prospetti in scala 1:500/1:200 rappresentativi di tutte le opere da realizzare, da valutarsi in relazione alla dimensione dell'intervento ed alla struttura morfologica del contesto in cui si inserisce, con evidenza degli elementi significativi contermini (di tipo ambientale, culturale, architettonico, etc.); per il post-operam riportare il progetto nella sua interezza (incluse tutte le opere in elevazione connesse), nella sua reale collocazione plano-altimetrica.

Gli elaborati di seguito indicati devono essere realizzati con riferimento allo stato post-operam:

- Planimetria in scala non inferiore a 1:200, che deve riportare tutti gli interventi di mitigazione proposti (inclusa la sistemazione delle recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora, etc.) nonché i percorsi interni con indicazione della composizione dei relativi manti;

- Piante, sezioni, prospetti in scala non inferiore a 1:100, di tutti i manufatti che l'intervento richiede con particolare riferimento ai manufatti che possano avere impatto con l'ambiente;

- Planivolumetrico a scala non inferiore a 1:500;

Dovranno inoltre essere rappresentate:

- Le alternative progettuali esaminate;

- L'area provvisoria di cantiere ed i tracciati delle strade;

- Le opere a verde, le opere di inserimento paesistico, le eventuali tecniche di ingegneria naturalistica impiegate e le opere derivanti dall'applicazione delle Disposizioni Regionali, nonché tutte le opere di mitigazione e compensazione previste.

Lo **Studio preliminare ambientale** sarà redatto sulla base del DPCM 27 dicembre 1988, con contenuti e dati più sintetici, e deve contenere le informazioni relative a:

1. Caratteristiche del progetto

2. Localizzazione del progetto

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale sulle componenti ambientali indicate

Saranno illustrate le **caratteristiche del progetto** che definiscano in particolare:

- dimensionamento e caratterizzazione dell'opera

- eventuali cumuli con altri progetti

- utilizzo e consumi di risorse ambientali,

- consumo di suolo
- espanti
- con riferimento alle attività di manutenzione con indicazione della provenienza dell'acqua necessaria alle operazioni di manutenzione e una quantificazione del consumo annuo

- produzione di rifiuti e quantificazione delle terre e rocce provenienti dagli scavi nonché delle modalità di riutilizzo e/o gestione
- Inquinamento e disturbi ambientali
- Rischio di incidenti
- Regimazione delle acque
- Operazioni di manutenzione previste
- Tipologia compositiva del progetto e motivazioni delle scelte progettuali
 - Disposizione planimetrica e rapporto con morfologia del contesto
 - Migliori Tecniche Disponibili
- Recinzione o Indicazione delle modalità di dimensionamento e disposizione dei ponti ecologici o Accesso - Interventi di mitigazione ambientale

Nella **localizzazione dei progetti** sarà considerata la sensibilità ambientale delle aree interessate dal progetto stesso e di quelle che possano risentire degli eventuali impatti con particolare riferimento a:

- uso del suolo
- capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona
- capacità di carico dell'ambiente naturale interessato dagli impatti con particolare attenzione alle seguenti zone: Zone umide; Zone costiere; Zone boscate; Riserve e parchi ZPS e SIC; Zone con standard di qualità ambientali già superati; Zone a forte densità demografica; Siti di importanza storico-archeologica e culturale paesaggistica; Territori con produzioni agricole di particolare qualità

Si deve fornire il quadro programmatico di riferimento in ordine ai seguenti strumenti:

- Piano Energetico Regionale (PER)
- Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG)
- Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)
- Piano Territoriale Paesistico (PTP)
- Vincolo Idrogeologico
- Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)
- Piano Regolatore Generale Comunale (PRG) vigenti e/o adottati
- Fascia di rispetto stradale
- Classificazione acustica
- Classificazione sismica
- Altri aspetti programmatici

In modo particolare dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

- Inquadramento geografico e aspetti infrastrutturali
 - Con particolare riferimento alla collocazione dell'intervento rispetto ai centri abitati contermini e/o alla struttura insediativa del contesto in cui si inserisce;
 - Con particolare riferimento alla struttura infrastrutturale del contesto in cui si inserisce, in ordine alla sua classificazione funzionale ed al carico di mobilità cui è sottoposta allo stato attuale;

- Inquadramento geologico e geomorfologico
 - Con particolare riferimento alle litologie affioranti ed alla stabilità dell'area interessata dal progetto;
- Inquadramento idrografico ed idrogeologico
 - studio idrografico ed idrologico dell'area di intervento e di un intorno significativo;
 - assetto idrogeologico locale con indicazione dell'andamento piezometrico della falda;
- Uso attuale dei suoli
 - Dell'area di intervento;
 - Delle aree contermini, con particolare riferimento ad impianti esistenti soggetti a cumulo degli impatti;
- Classificazione pedologica del sito
- Inquadramento biotico: aspetti floristico-vegetazionali e faunistici
- Formazioni vegetazionali e floristiche, associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali
 - Fascia Fitoclimatica di appartenenza del sito in esame;
 - relazione, nell'ambito di un raggio di un chilometro dal sito, della flora selvatica presente fornendo descrizione delle associazioni e/o formazioni vegetali presenti, sia erbacee (incolti e pascoli compresi) che arboreo arbustive, con specifiche sulla consistenza e composizione specifica di eventuali siepi, filari alberati e formazioni boschive;
 - in relazione agli agroecosistemi si fornirà una descrizione accurata delle specie vegetali coltivate, attualmente e tradizionalmente, o della tipologia di pascolo, nel sito e nell'intorno, con riferimento a produzioni di pregio, biologiche o con certificazioni di qualità (DOC, DOP., ecc)
 - Descrizione delle indagini eseguite, sia bibliografiche (indagini minime) che sul campo (è preferibile che siano effettuate se possibile in relazione alle condizioni ambientali e stagionali), con specifica dei metodi utilizzati e della tipologia di dato restituito nello studio (es. fauna potenziale in relazione agli habitat; specie direttamente rilevate; elenchi di specie desunti da bibliografia...);
 - La descrizione delle indagini sul campo, se effettuate, deve contenere tempi, metodi, e risultati sia bruti che elaborati.
- Inquadramento eco sistemico
 - Complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;
 - Sulla base delle indagini floristiche e vegetazionali deve essere realizzato uno studio sugli ecosistemi presenti nell'area minima di un intorno di raggio pari ad un chilometro dal sito e dovranno essere identificati tutti gli elementi dell'ecosistema con particolare riferimento e quegli elementi che possono costituire corridoi o ponti ecologici (es. siepi e filari, piccole aree boscate, corsi d'acqua con vegetazione ripariale...);
- Inquadramento paesaggistico: aspetti storico/architettonico/paesaggistici
 - Aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali.
 - ♣ Con particolare riferimento alla situazione percettiva dell'area di intervento in relazione alla specifica conformazione morfologica del contesto territoriale in cui si inserisce;
 - Documentazione fotografica: La documentazione deve illustrare, in modo esauriente e dettagliato, lo stato dei luoghi da diverse angolazioni. Le foto, a colori e con i conici di visuali riportati in planimetria, devono indicare la data dello scatto. E' necessaria una vista dell'area di intervento o una panoramica da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali

del territorio. I punti di ripresa dovranno essere significativi e posizionati sia nelle immediate vicinanze del sito che nell'ambito dell'area vasta, da punti e percorsi panoramici di cui alla tavola relativa del PTPR e da siti d'importanza paesaggistica, archeologica, naturalistica, storica e culturale, nonché dalla viabilità presente nelle immediate vicinanze del sito dalle quali lo stesso risulta visibile.

- Analisi della scelta dei punti di ripresa significativi
- Valutazione delle riprese fotografiche effettuate

- Rumore, vibrazioni, CEM

Nella **valutazione degli impatti** devono essere considerati gli impatti potenzialmente significativi tenendo conto di:

- portata dell'impatto
- ordine di grandezza e complessità dell'impatto
- probabilità dell'impatto
- durata, frequenza e reversibilità dell'impatto

Particolare attenzione deve essere posta alla **valutazione del cumulo con altri progetti**

- in particolare per quanto concerne l'impatto paesaggistico e alla sottrazione di suolo per fini agricoli. Per quest'ultimo fattore è necessario l'esame con riferimento al contesto comunale in cui il progetto si inserisce.
- Per quanto attiene l'impatto paesaggistico particolare attenzione deve essere posta nelle valutazioni. Le stesse infatti dovranno tener conto dell'impatto nel contesto territoriale e non limitatamente all'intorno immediato del progetto. A tal fine occorre analizzare la conformazione morfologica del contesto territoriale in cui il progetto si inserisce ed in base agli esiti della stessa stabilire l'areale di riferimento.

Dovranno essere indicate le interferenze e le modifiche che il progetto opera sulle componenti ambientali, di cui al precedente paragrafo. Gli impatti individuati dovranno essere descritti sia per la fase di cantierizzazione, sia per quella di esercizio così come per la fase di dismissione (laddove prevista).

Nello studio saranno evidenziati nel dettaglio, oltre a quanto sopra indicato, i seguenti tipi di impatti e le relative misure di mitigazione e di compensazione progettuali adottate:

- utilizzo di risorse naturali
- rumore e vibrazioni
- polveri o con particolare riferimento alla gestione delle fasi di cantiere;
- impatto visivo
- impatto odorigeno con studio dei venti prevalenti
 - con particolare riferimento in ordine a ricettori contermini e non, valutati in relazione alla specifica conformazione morfologica del contesto territoriale in cui il progetto si inserisce;
 - per quanto attiene i ricettori da valutare particolare attenzione deve essere posta agli edifici di civile abitazione, alle emergenze rilevate nel contesto territoriale, al sistema infrastrutturale, alle visuali panoramiche e paesaggistiche;
- produzione di rifiuti o con particolare riferimento alle fasi di cantiere e di eventuale dismissione;
- variazione del campo termico
- traffico generato da nuova viabilità
 - con particolare riferimento alle fasi di cantiere per quanto attiene le ripercussioni sul sistema della mobilità;

- con particolare riferimento al sistema di illuminazione adottato in ordine a particolari emergenze faunistiche;
 - con particolare riferimento alla recinzione dell'area in ordine alla struttura eco sistemica del contesto ed alle specie faunistiche presenti;
- movimentazione terre
- con particolare riferimento ad eventuali operazioni di livellamento del terreno e/o di scavo;
- impiego delle risorse idriche
- con particolare riferimento alle operazioni di approvvigionamento idrico, alla loro gestione ed alla eventuale previsione di recupero e riutilizzo della risorsa idrica;
- interferenze sugli ecosistemi
- con particolare riferimento alle ripercussioni su eco-connettori preferenziali (fossi, vegetazione ripariale, etc.);
 - con particolare riferimento a modifiche ed alterazioni del contesto vegetazionale in ordine ad eventuali espunti e/o immissioni di essenze;
 - con particolare riferimento alle specie presenti nel contesto territoriale;
 - con particolare riferimento a specifici obiettivi di tutela delle aree naturali protette contermini e/o in cui l'area di progetto ricade;
- Interferenze sul deflusso superficiale delle acque
- con particolare riferimento alle ripercussioni sul naturale sistema di deflusso delle acque in ordine a considerazioni derivanti dalla composizione dei suoli ed alla loro conformazione morfologica;
- Rischi per la salute umana
- con particolare riferimento alle fasi di cantiere per quanto concerne le operazioni di realizzazione dell'intervento.
 - con particolare riferimento alla presenza di rifiuti.

Solo con questo grado di definizione, peraltro richiesto dal **D.lgs. n.152/2006** e s.m.i. è possibile valutare la verifica di assoggettabilità a VIA; riteniamo che il **grado di definizione raggiunto** nei documenti depositati **non sia quello richiesto dalla legge**. Essendo questo Comune **parte interessata dall'intervento** si richiede di **adeguare i documenti depositati alla legge dello Stato**. Il Comune di Collarmele, nel caso in cui non venga tutelato il proprio diritto, si riserva di agire per altre vie con le dovute conseguenze del caso.

Valutando i quantitativi e tipologia di rifiuti trattati (circa **99 ton/gg** del tipo **codice CER 20 01 08** - rifiuti biodegradabili di cucine e mense) riteniamo che tali quantitativi a livello regionale siano già trattati dai siti di raccolta e trattamento presenti in Regione Abruzzo (uno dei quali **ACIAM** è presente a circa **2 km in linea d'aria** dal sito con annesso impianto di compostaggio al chiuso) e che tali quantitativi, di conseguenza, **aumentano la presenza di residui della lavorazione degli stessi nelle nostre aree**. Attualmente il consorzio **ACIAM** già produce compost per 80.000 ton di rifiuti trattati.


Le linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006) richiamano alcune condizioni che **impongono soglie dimensionali di progetto ridotte** in considerazione delle seguenti problematiche:

1. **presenza di un vincolo di rispetto alle fonti riportato nella variante generale vigente e adottata a circa mt 30 di distanza dal sito di intervento;**
2. **presenza di aree a rischio archeologico riportate nella variante generale al PRG adottata rispettivamente a circa mt 85, 815 e 870 di distanza dal sito di intervento**
3. **localizzazione del progetto a distanza inferiore a 650 mt da sito archeologico così come riportato nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia dell'Aquila tav.4.**

4. Le fondazioni dei fabbricati presenti all'interno dell'impianto a biometano, in prima analisi, sono necessariamente tali da comportare dimensioni di intervento notevoli (digestori da 6000 mc ecc..) e quindi con la seria possibilità di inquinamento sia della falda superficiale sia della falda profonda; **dalla planimetria della carta tecnica regionale si evince la presenza di acque sotterranee e superficiali che compromettono seriamente il buon esito del progetto.**
5. **Acqua necessaria** alla pulizia dei mezzi e dei otto dipendenti indicati (necessaria perchè si utilizzano mezzi che trasportano o movimentano rifiuti che all'uscita dall'impianto vanno sanificati per questioni sanitarie) – non è presente acquedotto o pozzo.
6. **Strade non adatte** a mezzi di trasporto di peso superiore a 10 ton e quindi il trasporto durante le fasi di cantiere e di alimentazione dei rifiuti e delle biomasse risultano compromesse e poco convenienti; la fase di cantierizzazione indicata in progetto sicuramente presenta trasporti maggiori di 10 tonnellate e quindi irrealizzabile.
7. **Teleriscaldamento con sicura presenza di glicole** che in caso di rottura o perdita da tubazioni andrebbe a inquinare il fosso di convogliamento acque superficiali, in quanto ubicato da progetto sulla scarpata del fosso stesso; è necessario fornire il contratto di servitù di passaggio o di vendita dei terreni in questione. L'impianto di teleriscaldamento attualmente alimenta sia le serre Florovivaistiche Ruscio, sia le serre della Futuræ Agricola e quindi il cascame termico proveniente dal cogeneratore dell'impianto biogas ci risulta interamente impegnato. L'utilizzo della **caldaia (di riserva) per riscaldamento digestori** che dovrà presumibilmente avere almeno una potenza superiore a 450 Kw dovrà necessariamente rispondere alle seguenti disposizioni normative:
 - a) D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, ...");
 - b) Piano di qualità dell'aria.
8. **Applicazione del Dlgs. 387/03 solo per impianto da fonte rinnovabile**; gli uffici e laboratori resi disponibili alla Università dell'Aquila non hanno alcuna relazione con l'impianto da fonte rinnovabile e quindi devono necessariamente essere assoggettati al DPR 380/01 e ss.mm.ii. e conseguentemente, riteniamo tali fabbricati non realizzabili, essendo non conformi allo strumento urbanistico vigente e adottato del Comune di Collarmele (AQ); i terreni ricadono in zona agricola E3 dei vigenti strumenti urbanistici.
9. **Impianto di compostaggio all'aperto** con le emissioni olfattive certamente elevate (rifiuti) e non igienicamente sostenibili; l'andamento caratteristico dei venti nella zona sommerebbe gli effetti delle emissioni dell'impianto Biogas, limitrofo, della società THINK ECO AGRÌ Srl con quelli dell'impianto Biometano della MAKE ENERGY Srl.
10. L'impianto di biometano presenta potenziali **rischi per la sicurezza** in quanto i digestori presenti da 6000 mc hanno al loro interno necessariamente una zona vuota da biomassa (nella comune tecnica pari al 10% del volume totale) che serve per la produzione del biogas; il volume in questione è da sommare al volume di gas contenuto nel gasometro e quindi globalmente rende l'impianto assoggettato al "D.M. 3 febbraio 2016 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8." E' da considerare il fatto che sussiste una area soggetta a **pericolosità incendio nel periodo estivo prossima all'impianto** al confine tra i comuni di Collarmele e San Benedetto dei Marsi; in queste condizioni il rischio per la sicurezza dei cittadini ed agricoltori diventa importante e rilevante.
11. nel territorio del Comune di Collarmele a circa 650 m dall'impianto proposto è operante un impianto a biogas con produzione di 990 Kw di energia elettrica gestito dalla società THINK ECO AGRÌ Srl;
12. nel territorio del Comune di Collarmele a circa 950 m dall'impianto proposto è in itinere alla Regione Abruzzo la procedura ai sensi del Dlgs 387/2003 (è stata fatta la conferenza dei servizi in data 17.10.2018) per la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano da 501 Smc/h;

Per quanto rappresentato si ritiene che l'intervento proposto non sia compatibile con il contesto territoriale .

IL Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Pacifico IULIANELLA



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0321661/18	20/11/2018	PEC	Mittente: COMUNEDICOLLARMELE@PEC.IT	

Oggetto: INVIO NOTA PROT 3637 DEL 19 NOV 2018

Impronta: C6D3936CE0C39E08B800933CECE2BFB936D85C7E9E8C7DF4612CD7C998EC9901

ALLEGATO n. 3

Giuseppe Delle Coste
Via San Salvatore 16
67057 PESCINA AQ

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche
Governato del Territorio e Pol. Amb.
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Est, 27
67100 L'AQUILA
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Osservazioni in contrarietà alla realizzazione di un impianto di produzione 500 smc/h di biometano e ammendanti organici da fonti rinnovabili alimentato con matrici vegetali, zootecniche e frazione organica del rifiuto urbano raccolta in modalità differenziata, situato in Comune di Collarmele (AQ) con annesso polo di ricerca in collaborazione con l'università degli studi di l'aquila facoltà di ingegneria industriale.
Azienda Proponente: Make Energy Società Agricola S.r.l.
N. Prot.0272773/18

Il sottoscritto Giuseppe Delle Coste, nato a Pescina il 07/12/1959, ed ivi residente in Via San Salvatore 16, socio WWF Italia e Greenpeace

CHIEDE

a codesto Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale il **rigetto** del progetto Prot. 0272773/18, presentato per la procedura di Verifica di Assoggettabilità, relativo all'impianto di produzione di biometano.

Osservazioni riscontrate nei sottocitati punti della **Relazione Tecnica del "Progetto preliminare"**

Punto 2 – Dati Generale Proponente

La ditta proponente Make Energy Società Agricola S.r.l. con sede legale in Via Fonte Nuova 73 – 67040 Collarmele risulta classificata ai fini dell'attività prevalente con il Codice ATECO 35.11.00 corrispondente a Produzione di Energia Elettrica.

L'inquadramento della attività non risulta compatibile con la produzione di digestato perchè confligge con quanto previsto dal DM 5046 del 25/02/2016 che definisce "**sottoprodotto** il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali

effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici”.

L'art. 3 del DM 5046 del 25/2/2016 definisce che il **destinatario del digestato**, sottoposto a trattamento, deve essere “l'impresa agricola che riceve i materiali e le sostanze di cui al presente decreto destinate **all'utilizzazione agronomica** su terreni di cui ha la disponibilità”.

La produzione, il conferimento e l'utilizzazione agronomica del digestato sono disciplinati dal DM 5046 del 25/02/2016, e non dal D.Lgs. 75 del 2010 come riportato in pagina 41 del Progetto Preliminare.

Punto 3 - Localizzazione

L'area destinata alla realizzazione dell'impianto è una Zona Agricola E3 incompatibile con l'attività previste dalle NTA del PGR del Comune di Collarmele. Nella zona non è in alcun modo consentito ed autorizzabile lo svolgimento di attività quali quelle classificate con Codice ATECO 35.11.00 corrispondente a Produzione di Energia Elettrica.

Pertanto l'intervento proposto non è conforme al vigente PRG, e l'insediamento di un'attività i cui usi non sono contemplati per una data zona urbanistica richiede una variante allo strumento urbanistico secondo le procedure fino alla VAS e alle norme del PSDA.

Non sono specificati dalla ditta proponente i titoli di possesso e di titolarità dell'area di 42.170 mq.

Punto 7.4 - Piano di alimentazione e produzioni di biometano attese

Non è nota la provenienza delle 45.000 Tonn/anno di sottoprodotti agricoli, da parte di aziende fornitrici consorziate o terze, né sono presenti contratti pluriennali di queste forniture all'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto, cioè con la Make Energy Società Agricola S.r.l., secondo quanto disposto dall'articolo 3 comma r del DM5046 del 25/02/2016, vincolante per la classificazione di **sottoprodotto** e non rifiuto.

L'impianto tratterà 32.600 Tonn/anno di FORSU avente codice CER 20 01 08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense).

Come già descritto nel giudizio n. 2647 del 31/03/2016 di codesto CCR-VIA, l'impianto proposto è in contrasto con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti che non prevede nell'area la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti urbani.

Osservazioni riscontrate nei sottocitati punti della **Relazione Ambientale del “Progetto preliminare”**

Punto 4.2 – Qualità dell'aria

Nel Piano della qualità dell'Aria il comune di Collarmele rientra nella “zona di mantenimento” e bisogna evitare un un peggioramento della qualità dell'aria.

La prescrizione MD3 prevede il divieto di insediamento di nuove attività industriali e artigianali con emissioni in atmosfera in aree esterne alle aree industriali infrastrutturate nell'ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006 n°152, ad eccezione degli impianti e delle attività (SOx, NOx, CO2, PM10) di cui all'art.272 comma 1 e 2.

Tale impianto dovrà sorgere in una zona agrizola senza alcuna infrastruttura.

Inoltre ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 28 Art. 4 comma 3. *“Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.”*

Ad appena 650 metri dall'area d'intervento, è funzionante un impianto per la produzione di biogas di circa 1 Mw di potenza da cui la proponente intende recuperare il calore attraverso una linea di riscaldamento interrata (come riportato a pag 34 e 35 del progetto preliminare).

Inoltre, vi informo che una richiesta di autorizzazione unica per un ulteriore impianto di biometano è in itinere alla Regione Abruzzo, presso il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA, proposto dalla società Biometano Energy srl sempre nel comune di Collaromele, ad una distanza di 900 metri.

Punto 6 - Piano Regionale Gestione Rifiuti

Viene erroneamente riportata la L.R. n. 45 del 9/12/2007 invece della L.R. n. 5 del 23 Gennaio 2018. approvato con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il PRGR, dove il fabbisogno di trattamento di FORSU e del verde della regione Abruzzo per gli anni 2016/2022 ammonta complessivamente a circa 993.412 tonn/a, ovvero una media annua di circa 141.916 t/a.

Nel PRGR si afferma che le potenzialità impiantistiche sono superiori ai fabbisogni delle province Abruzzesi, in particolar modo nella provincia di L'Aquila.

Cosicché l'impianto in questione è superfluo e ridondante per il territorio della Provincia dell'Aquila, essendo per di più in funzione ed autorizzato l'impianto ACIAM di Aielli, distante appena 2,5 Km., che tratta 58.500 tonnellate annue di matrici compostabili e 25.000 per i rifiuti solidi indifferenziati.

Punto 8.11 - Traffico Indotto.

Non è stato considerato l'aumento del traffico veicolare pesante causato dalla movimentazione delle matrici in ingresso ed in uscita dall'impianto, per una valutazione effettiva del bilancio di emissione di CO₂, considerando le distanze dai punti di approvvigionamento. Altro problema legato al traffico è l'inadeguatezza della viabilità locale, che si svolge su strade interpoderali e le cui congiunzioni con la Strada Statale 83 avvengono a raso ed in punti con visibilità limitata con l'aumento di rischio di incidenti stradali.

Non risultano misure volte a mitigare le criticità nè la redazione di un adeguato "Piano traffico" con i comuni territorialmente interessati dalla movimentazione che risultano essere Collaromele, Pescina, San Benedetto.

CONCLUSIONI

Le osservazioni presentate in critica al progetto di questo impianto risultano penalizzanti ed in alcuni casi escludenti; è necessario svolgere approfonditi esami sugli impatti Cumulativi e sinergici per la presenza nello stesso territorio del Comune di Collaromele di un impianto di biogas a 650 metri di distanza.

Per quanto sopra esposto si richiede il rigetto del progetto e si presenta, fin d'ora, richiesta di essere audito durante la seduta del Comitato CCR – VIA per la discussione della pratica in oggetto.

Pescina 20 Novembre 2018

In fede



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annulato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0323979/18	21/11/2018	PEC	Mittente: GIUSEPPE.DELLECOSTE@ECP.POSTECERT.IT	

Oggetto: OSSERVAZIONI E RICHESTA AUDIZIONE DI GIUSEPPE DELLE COSTE

Impronta: 8377CBC8AC05AF6196DE381376337B08D653FE38A34BB92DC2086301EF696A7F

Dichiarazioni rese in audizione, allegate al verbale del Giudizio n. 3003 del 29 GEN. 2019
 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzitutto al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di CONSIGLIERE REGIONALE, nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore 13,00 del giorno 29/1/2019 il Sig. MAURIZIO DI NICOLA nato a il identificato a mezzo del documento CARTA DI IDENTITÀ rilasciato il da CARRORE DI PESUVA, che dichiara quanto segue:

In riferimento alle richieste di un impianto di produzione di 500 mc/h di biometano e ammendanti organici sito in Comune di Collesimone, proposto da MAKE ENERGY DISTA AGENCIA SRL. Si rammenta ai componenti del Comitato che la Regione Abruzzo ha finanziato per 50 mila di euro, con il Masterplan, la realizzazione degli impianti per l'iniezione del Fuoris. Dello intervento, portato innanzi amministrativamente dall'ASAP e dal Consorzio di Bonifica avest prevede, in questa fase di progettazione preliminare, le richieste di un inverso di raccolta acqua nelle aree in cui dovrebbe essere autorizzato dal Comitato l'intervento del privato all'opera. Poiché si svolgono nelle prossime settimane le indagini tecniche del settore funzionale alle esatte collocazioni del sito dell'opera e, conseguentemente, delle opere idrauliche connesse verso le opere fognarie, l'interesse del Comitato deve avere in particolare considerazione le circostanze che l'opera pubblica "iniezione del Fuoris" è di interesse strategico regionale e quindi non può dare luogo a un rischio o approvazione il procedimento amministrativo, di iniziative private in regione di iter autorizzativo in corso di fase intermedia impiantistica privata. Si ritiene, pertanto, che debba preventivamente essere valutati gli esiti delle indagini in corso svolte da ASAP prima di ogni decisione in merito all'intervento esposto all'opera del Comitato. In ragione delle crescenti delle qualità amministrative del Sindaco di Collesimone interviene d'incarico oltre alle osservazioni già rimaste all'attenzione del Comitato del Comune di Collesimone.

Letto, confermato e sottoscritto.

Maurizio Di Nicola
 MAURIZIO DI NICOLA

Dichiarazioni rese in audizione, allegata al verbale del Giudizio n. 3003 del 29 GEN. 2019
 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di SOCIO WWF E GREEN PEACE

nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore del giorno 29-01-19

il Sig. GIUSEPPE WALTEV DELLE COSTE 1.

identificato a mezzo del documento C.I. n° A'


da COMUNE PESCIANA, che **dichiara quanto segue:**

CHE L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO ALIMENTATO DA 77.000 TONN/ANNO DI RIFIUTI E' IN CONTRASTO CON IL P.R.G.R. NON ESSENDO INSERITO TRA GLI IMPIANTI PRESENTI O IN PROGETTAZIONE, E L'IMPIANTISTICA FISSA ESISTENTE GARANTISCE L'AUTOSUFFICIENZA PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI, E SCARTI ORGANICI. NELLA STESSA AREA E' PRESENTE L'IMPIANTO A.C.I.A.M. AD AIELLI CHE DISTA APPENA 2,5 KM.

SI EVIDENZA CHE L'AREA DOVE DOVREBBE SORGERE L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO E A DESTINAZIONE AGRICOLA E CHE IL CODICE ATECO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' PROPONENTE ~~30790~~ 35.11.00 CORRISPONDENTE A PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. SI ALLEGA INOLTRE LA SENTENZA N° 1229 DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 28 FEBBRAIO 2018 IN MATERIA DI ENA OF WASTE CHE RICHIAMA LA DIRETTIVA 2008/98/CE.

PER QUANTO ESISTE SI RICHIEDE IL RIGETTO DEL PROGETTO ED IN ULTIMA ISTANZA DI RINVIO A V.I.A.-

Letto, confermato e sottoscritto.





AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Società Responsabilità Limitata
Amministratore Unico: Rosa Bertuzzi
Via Pantalini, 9
29121 - Piacenza
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

END OF VEIST

LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

*ricostruzione della disciplina in materia di End-of-Waste alla luce della sentenza Cons. Stato n.
1229/2018*

di Rosa Bertuzzi (*)

* Studio AmbienteRosa - consulenze legali ambientali

La recente sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018 emessa dalla quarta sezione del Consiglio di Stato ha provocato una tempesta perfetta in materia di End-of-Waste (di seguito, "EoW"), affermando che, in assenza di regolamenti europei e decreti ministeriali, i criteri dell'EoW non possono essere stabiliti per ciascun singolo caso dalle Regioni, nel rispetto dei principi posti dall'art. 184-ter, c. 1 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("cod. amb."), in sede di rilascio delle autorizzazioni ordinarie degli impianti di recupero dei rifiuti o di Autorizzazione Integrata Ambientale ("AIA").

Il quadro normativo in materia di EoW

Occorre anzitutto chiarire che per End-of-Waste, ovvero per "Cessazione della qualifica di rifiuto", si intende un processo di recupero a cui vengono sottoposti i rifiuti, a seguito del quale questi acquisiscono la natura di prodotti.

L'attuale disciplina in materia di EoW è contenuta all'interno dell'art. 184-ter cod. amb., introdotto nell'ordinamento giuridico italiano dal d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, che ha recepito la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e abrogato l'art. 181-bis cod. amb. ("Materie, sostanze e prodotti secondari").

Il primo comma dell'art. 184-ter cod. amb. indica le condizioni generali che devono essere rispettate nella fissazione dei criteri specifici in materia di EoW, criteri che devono includere, se

necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tenere conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

E' previsto che *“un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana”*.

Il comma 2 dell'articolo in esame, dopo aver precisato che l'operazione di recupero può consistere anche semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni, prevede che tali criteri devono essere adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (“MATTM”).

Al riguardo, si precisa che ad oggi, a livello europeo, sono stati adottati solo tre regolamenti in materia di EoW, dedicati ai rottami metallici (regolamento n. 333/2011/UE) [1], di vetro (regolamento n. 1179/2012/UE) [2] e di rame (regolamento n. 715/2013/UE) [3].

Il MATTM ha poi emanato il D.M. 14 febbraio 2013, n. 22, *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)”*, fornendo in seguito alcuni chiarimenti interpretativi con circolare del 27 marzo 2018 sulla *“Cessazione della qualifica di rifiuto del CAR FLUFF (CER 191004) per successivo utilizzo come CSS- combustibile nei cementifici- chiarimenti interpretativi sul decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22”*.

Il comma 3 dell'art. 184-ter cod. amb. chiarisce che, nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti MATTM del 5 febbraio 1998 [4], 12 giugno 2002, n. 161 [5] e 17 novembre 2005, n. 269 [6], i quali dettano specifiche previsioni per le attività di recupero di rifiuti non pericolosi, pericolosi e pericolosi provenienti dalle navi, esercitate in regime semplificato.

Tale comma fa altresì rinvio all'art. 9-bis, lett. a) e b) del D.L. 6 novembre 2008, n. 172 (convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210), il quale, *“allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti e... superare, nell'immediato, le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile*

2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4", prevedeva che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, c. 2 cod. amb., le caratteristiche dei materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 cod. amb. e del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.

Tramite il rinvio alla lett. a) dell'art. 9-bis del D.L. 6 novembre 2008, n. 172 pare (o almeno pareva prima della sentenza del Consiglio di Stato) che l'art. 184-ter abbia ammesso la possibilità che, in attesa dell'adozione dei decreti ministeriali, i criteri in materia di EoW possano essere fissati in sede di rilascio delle singole autorizzazioni al recupero dei rifiuti o di AIA [7], così ragionevolmente evitando che l'assenza di disposizioni ministeriali o comunitarie provochi uno stallo nelle attività di recupero dei rifiuti.

La circolare MATTM 1 luglio 2016, n. 10045

Con la circolare n. 10045 del 1 luglio 2016 "Disciplina della cessazione delle qualifica di rifiuto («End of Waste») - applicazione dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006" il MATTM ha chiarito esplicitamente che, sulla base dell'art. 9-bis, lett. a) e b) del D.L. 6 novembre 2008, n. 172 su richiamato e dell'art. 214, c. 7 cod. amb., le Regioni (o gli Enti da questa individuati) possono in via residuale, in sede di rilascio delle singole autorizzazioni, definire criteri EoW rispetto a rifiuti che non sono stati oggetto di apposita disciplina nei regolamenti comunitari o decreti ministeriali, previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate al comma 1 dell'art. 184-ter cod. amb.

Il Ministero precisa al riguardo che sono state individuate tre modalità di definizione dei criteri di EoW, gerarchicamente ordinate. I criteri fissati dai regolamenti europei prevalgono sui criteri definiti con i decreti ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti. A loro volta, i criteri definiti con i decreti ministeriali prevalgono, salvo uno specifico regime transitorio stabilito dal rispettivo decreto ministeriale, sui criteri che le Regioni (o gli Enti da questi delegati) definiscono in fase di autorizzazione ordinaria di impianti di recupero dei rifiuti, sempre che i rispettivi decreti ministeriali abbiano ad oggetto le medesime tipologie di rifiuti.

La sentenza n. 1229/2018 del Consiglio di Stato

La sentenza trae origine dal ricorso presentato da una società che era stata autorizzata ad esercitare un'attività sperimentale per il trattamento e il recupero di rifiuti urbani ed assimilabili, costituiti da pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici. In sede di autorizzazione, le frazioni recuperate dal processo di sanificazione di tali rifiuti (frazioni composte da cellulosa in fiocchi e da plastica in foglia) erano state classificate come rifiuti.

La società ha quindi presentato alla Regione Veneto una domanda di modifica dell'autorizzazione al fine di ottenere la classificazione di siffatte frazioni come materie prime secondarie.

Di fronte al diniego opposto dalla Giunta Regionale, motivato dal fatto che l'art. 184-ter cod. amb. non contemplerebbe la discrezionalità delle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione riguardo la definizione di criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, la società ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Con sentenza semplificata n. 1422/2016, la terza sezione del T.A.R. Veneto ha affermato che *“la mancanza di regolamenti comunitari o di decreti ministeriali relativi alle procedure di recupero di determinati rifiuti, lungi dal precludere sic et simpliciter il potere dell'Autorità competente di valutare comunque, caso per caso, l'eventuale rilascio (nel rispetto delle quattro condizioni previste dall'art. 184-ter, comma 1, D.Lgs n.152/2006) delle relative autorizzazioni, comporta al contrario il potere ed il dovere appunto di procedere ad una analisi, ad una valutazione e ad una decisione casistica, rilasciando la autorizzazione integrata ambientale qualora la sostanza che si ottiene dal trattamento e dal recupero del rifiuto soddisfi le quattro condizioni previste dall'art. 184-ter, comma 1, d.lgs n.152/2006, in conformità all'art. 6, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE”*.

La sentenza del Consiglio di Stato, emessa a seguito del ricorso in appello presentato dalla Regione, ha però annullato la pronuncia del Tribunale veneto, statuendo che, in mancanza di criteri fissati da regolamenti europei o da decreti ministeriali, le Regioni non possono consentire il recupero di rifiuti in sede di rilascio delle singole autorizzazioni.

Il ragionamento dei giudici di Palazzo Spada si basa essenzialmente sul richiamo alla direttiva 2008/98/CE, il cui art. 6 prevede che, nelle sole ipotesi in cui difettino indicazioni a livello comunitario, è possibile una valutazione “caso per caso” dello Stato membro, con notifica della decisione assunta alla Commissione [8]. I giudici ritengono dunque che *“destinatario del potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto è, per la Direttiva, lo «Stato», che assume anche obbligo di interlocuzione con la Commissione... posto che la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all'intero territorio di uno Stato membro”*.

Nell'ordinamento italiano, si legge nella sentenza, il legislatore statale ha attribuito tale potere al Ministero dell'Ambiente, chiamato a definire una lettura “caso per caso” in sede di emanazione dei relativi decreti ministeriali, *“non già riferita al singolo materiale da esaminare ed (eventualmente) declassificare con specifico provvedimento amministrativo, bensì inteso come «tipologia» di materiale da esaminare e fare oggetto di più generale previsione regolamentare”*.

Secondo la Corte, del resto, laddove si consentisse ad ogni singola Regione di definire cosa è da intendersi o meno come rifiuto ne risulterebbe vulnerata la ripartizione costituzionale delle

competenze fra Stato e Regioni, in quanto l'art. 117, c. 2, lett. s) della Costituzione attribuisce la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Quanto al richiamo, operato dall'art. 184-ter cod. amb., alla lett. a) dell'art. 9-bis del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, il Consiglio di Stato afferma che tale disposizione prende in considerazione i materiali (di cui al comma 2 del vecchio art. 181-bis cod. amb.) per dichiararli "conformi" alle autorizzazioni già rilasciate (in linea con il dichiarato carattere emergenziale e transitorio della disposizione medesima), ma non attribuisce un potere di declassificazione *ex novo* in sede di rilascio di nuove autorizzazioni. Tale potere di declassificazione, del resto, non "*potrebbe essere ritenuto conforme al quadro normativo di livello comunitario e costituzionale*".

Né il quadro così definito, in cui la competenza a fissare i criteri in materia di EoW spetta solo allo "Stato", può, secondo la Corte, essere scalfito da eventuali da "*diverse considerazioni desumibili da circolari emanate dal Ministero dell'Ambiente, cui compete, più propriamente, l'esercizio del potere regolamentare in materia*". Il riferimento è, con tutta evidenza, alla summenzionata circolare MATTM 1 luglio 2016, n. 10045.

I dubbi lasciati dalla sentenza del Consiglio di Stato... ed ora?

Il presente contributo non vuole soffermarsi sull'analisi puntuale delle critiche che possono essere mosse nei confronti della pronuncia del Consiglio di Stato [9].

Ci si limita a rilevare come l'interpretazione dell'art. 9, lett. a) del D.L. 6 novembre 2008, n. 172 offerta dalla Corte paia contrastare con il reale contenuto di tale disposizione, la cui intenzione è chiaramente quella di ammettere la possibilità di definire i criteri dell'EoW in sede di singola autorizzazione.

Inoltre, pure in riferimento alla ricostruzione del quadro normativo comunitario è possibile avanzare alcune riserve, alla luce dei chiarimenti contenuti nelle Linee guida sull'interpretazione delle previsioni della direttiva 2008/98/CE, emesse dalla Commissione Europea nel giugno 2012.

Siffatte Linee guida hanno difatti precisato, in riferimento all'art. 6 della direttiva 2008/98/CE, che, in assenza di criteri sull'EoW definiti a livello comunitario, gli Stati membri possono decidere quando un rifiuto cessa di essere tale. Viene precisato che nelle loro decisioni, le quali possono prendere in considerazione classi di materiali o ciascun singolo caso, gli Stati (ovvero qualsiasi livello all'interno della struttura amministrativa statale) sono vincolati dalle direttive applicabili e devono tener conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Gli Stati devono poi provvedere a notificare alla Commissione Europea i criteri definiti, ad eccezione delle decisioni adottate caso per caso [10].

Orbene, formulate queste brevi considerazioni, appare necessario interrogarsi su quali conseguenze possano derivare dalla sentenza del Consiglio di Stato.

Tralasciando le possibili ripercussioni sul piano penale di tale pronuncia (le quali, in verità, appaiono, almeno lo si spera, alquanto irrealistiche) [11], si osserva che il principio affermato dal Consiglio di Stato, secondo il quale le Regioni non potrebbero più definire i criteri dell'EoW, ha già creato una grande incertezza a livello operativo.

I problemi maggiori si pongono nell'ipotesi in cui un operatore vorrebbe sottoporre a recupero rifiuti non regolati da regolamenti comunitari o decreti ministeriali, i quali, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, non potrebbero essere oggetto di EoW. Si considerino, poi, le ulteriori incertezze che sorgono nei casi di riesame o rinnovo delle autorizzazioni all'EoW già rilasciate, qualora in relazione ai rifiuti indicati nell'autorizzazione non siano nel frattempo stati adottati né regolamenti comunitari né decreti da parte del MATTM.

Orbene, se nell'ordinamento italiano non sussiste il principio dello *stare decisis*, l'autorevolezza della pronuncia del Consiglio di Stato è innegabile e rischia di comportare un blocco delle operazioni di recupero dei rifiuti.

Al riguardo, le Regioni, nella conferenza svoltasi il 19 aprile 2018, hanno chiesto al Governo di integrare l'art. 184-ter cod. amb., precisando espressamente che, fino a quando l'Unione Europea o il MATTM non avranno definito criteri specifici in materia di EoW per una determinata categoria di rifiuto, siffatti criteri potranno essere stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome per ciascun caso in sede di rilascio delle singole autorizzazioni.

I tempi di un eventuale modifica normativa in tal senso non sono conoscibili. Peraltro, alla luce della chiara ricostruzione del quadro normativo europeo formulata dai giudici amministrativi, ci si deve domandare se la riformulazione dell'art. 184-ter cod. amb. nel senso prospettato dalle Regioni sarebbe compatibile con l'art. 6 della direttiva 2008/98/CE o rischierebbe, di fatto, di essere disapplicata per contrasto con la normativa comunitaria.

Nell'attesa di una "soluzione tampone" del Ministero dell'Ambiente, che si auspica prenda atto della pronuncia del Consiglio di Stato e chiarisca al più presto come comportarsi in materia di EoW, la "soluzione a tutti i mali" potrebbe consistere in una modifica diretta alla fonte, ovvero in una riformulazione della normativa comunitaria in materia di EoW.

A tal proposito, si dà atto che la Proposta di revisione della direttiva 2008/98/UE avanzata dal Parlamento Europeo il 18 aprile scorso prevede la modifica dell'art. 6 nel senso di precisare espressamente che, in assenza di criteri stabiliti a livello europeo o nazionale, gli Stati membri

possono adottare una soluzione caso per caso in materia di EoW, la quale non necessita di essere notificata alla Commissione Europea [12].

Allo stato non si può dire se, e in quali tempi, tale modifica verrà approvata. Quel che è certo è che tale riforma a livello comunitario farebbe venir definitivamente meno le attuali difficoltà incontrate dall'EoW.

[1] Regolamento n. 333/2011/UE, recante “*i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*”.

[2] Regolamento n. 1179/2012/UE, recante “*i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio*”.

[3] Regolamento n. 715/2013/UE, recante “*i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*”.

[4] “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*”.

[5] “*Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate*”.

[6] “*Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate*”.

[7] Al riguardo, alcuni commentatori hanno rilevato come “*benché l'art. 9-bis sia inserito nel testo di una disciplina di natura territorialmente emergenziale, risult[i] chiaro dal suo dettato («territorio nazionale») che l'intenzione del legislatore non è di certo quella di escludere la possibilità di definire in sede di autorizzazione di specifici impianti i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto*”, S. MAGLIA, S. SUARDI, *Il recupero di rifiuti dopo la sentenza 1229/18 del Consiglio di Stato: fine dell'EoW o della corretta gestione dei rifiuti?*, in tuttoambiente.it, 2 maggio 2018.

[8] Ai sensi dell'art. 6, c. 4 della direttiva 2008/98/CE “*se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, ove quest'ultima lo imponga*”.

[9] Al riguardo, si rinvia ai seguenti contributi: S. MAGLIA, S. SUARDI, *Il recupero di rifiuti dopo la sentenza 1229/18 del Consiglio di Stato: fine dell'EoW o della corretta gestione dei rifiuti?*, cit.; P. FICCO, *End of Waste: una sentenza sbagliata che non ha rango di “diritto consolidato*”, in Rete Ambiente, 20 marzo 2018; A. MURATORI, *Una doccia fredda dal Consiglio di Stato sulla*

Dichiarazioni rese in audizione, allegare al verbale del Giudizio n. 3003 del 29 GEN. 2019
 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzitutto al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEL.....,
COMUNE DI COLLARATE
 nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore 12 del giorno 29-01-2019
 il Sig. IULIANELLA PAULICO nato a VI
 identificato a mezzo del documento CARTA D'IDENTITÀ rilasciato il 30-08-2016
 da COMUNE DI PESCHINA, che dichiara quanto segue: AV 9358733

ALLEGA NOTA PROT. N° 280 DEL 29-01-2019
AD OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A VIA DELL'IMPIANTO
DI PRODUZIONE DI BIOMETANO PROPOSTO
DALLA SOCIETÀ MAKE ENERGY SRL
(CODICE PRATICA 18/272773 -
CONVOCAZIONE CCR VIA DEL 29-01-2019

Letto, confermato e sottoscritto.

Paolo Del



COMUNE DI COLLARMELE
Provincia di L'Aquila

Piazza Primo Maggio, 2 – 67040 Collarmele
C.F. e Partita I.V.A. 00212670665 - tel. 0863/78126 - fax 0863/789331
e-mail – utc@comunedicollarmele.it

Prot.n. 280

dalla residenza municipale lì 29 gennaio 2019

Consegna a mano

Giunta Regionale
Dipartimento opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali
Servizio Valutazioni ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'Aquila
Dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA dell'impianto di produzione biometano proposto dalla società MAKE Energy Srl (codice pratica 18/272773)- convocazione CCR VIA del 29.01.2019.

Ai fini del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA dell'impianto di produzione di Biometano proposto dalla società Make Energy Srl (**codice pratica 18/272773**) come previsto dall'art. 20 del Dlgs n.152/2006 e ss.mm.ii. unitamente alle Linee guida per la Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome ed alle disposizioni regionali in materia, intendiamo ris segnalare che quanto indicato nel documento "**Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA dell'impianto di produzione biometano proposto dalla società MAKE Energy Srl - osservazioni**", depositato in seguito alla **ns. Nota prot.n.3637 del 19/11/2018** (erroneamente indicata sul sito come richiesta di integrazioni) di codesto Comune, risulta carente e inesatto.

La **ns. Nota prot.n.3637 del 19/11/2018** indicava la necessità di ottenere risposte alle seguenti problematiche, che riteniamo **non esperite** nel documento "**Integrazione alla Relazione Ambientale**" trasmesso dalla società proponente; infatti alcune di queste problematiche riteniamo richiamino condizioni di soglie dimensionali di progetto ridotte ed in alcuni casi concomitanti l'impossibilità di relaizzazione del progetto, così come indicato nelle **Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome** (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006).

Per completezza riportiamo di seguito le suddette problematiche, ribadendo la necessità di esperirle punto per punto:

1. **Presenza di un vincolo di rispetto alle fonti riportato nella variante generale vigente e adottata a circa mt 30 di distanza dal sito di intervento;**
2. **Presenza di aree a rischio archeologico riportate nella variante generale al PRG adottata rispettivamente a circa mt 85, 815 e 870 di distanza dal sito di intervento**
3. **Localizzazione del progetto a distanza inferiore a 650 mt da sito archeologico così come riportato nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia dell'Aquila tav.4.**
4. Le fondazioni dei fabbricati presenti all'interno dell'impianto a biometano, in prima analisi, sono necessariamente tali da comportare dimensioni di intervento notevoli (digestori da 6000 mc ecc..) e quindi con la seria possibilità di inquinamento sia della falda superficiale sia della falda profonda; **dalla planimetria della carta tecnica regionale si evince la presenza di acque sotterranee e superficiali che compromettono seriamente il buon esito del progetto.**

5. **Acqua necessaria** alla pulizia dei mezzi e dei otto dipendenti indicati (necessaria perchè si utilizzano mezzi che trasportano o movimentano rifiuti che all'uscita dall'impianto vanno sanificati per questioni sanitarie) – non è presente acquedotto o pozzo.
6. **Strade non adatte** a mezzi di trasporto di peso superiore a 10 ton e quindi il trasporto durante le fasi di cantiere e di alimentazione dei rifiuti e delle biomasse risultano compromesse e poco convenienti; la fase di cantierizzazione indicata in progetto sicuramente presenta trasporti maggiori di 10 tonnellate e quindi irrealizzabile.
7. **Teleriscaldamento con sicura presenza di glicole** che in caso di rottura o perdita da tubazioni andrebbero ad inquinare il fosso di convogliamento acque superficiali, ubicato come da progetto sulla scarpata del fosso stesso; è necessario fornire il contratto di servitù di passaggio o di vendita dei terreni in questione. L'impianto di teleriscaldamento attualmente alimenta sia le serre Florovivaistiche Ruscio, sia le serre della Futurae Agricola e quindi il cascame termico proveniente dal cogeneratore dell'impianto biogas ci risulta interamente impegnato. L'utilizzo della **caldaia (di riserva) per riscaldamento digestori** che dovrà presumibilmente avere almeno una potenza superiore a 450 Kw dovrà necessariamente rispondere alle seguenti disposizioni normative:
 - a) D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, ...";
 - b) Piano di qualità dell'aria.
8. **Applicazione del Dlgs. 387/03 solo per impianto da fonte rinnovabile**; gli uffici e laboratori resi disponibili all'Università dell'Aquila non hanno alcuna relazione con l'impianto da fonte rinnovabile e quindi devono necessariamente essere assoggettati al DPR 380/01 e ss.mm.ii. e conseguentemente, riteniamo tali fabbricati non realizzabili, essendo non conformi allo strumento urbanistico vigente e adottato del Comune di Collarmele (AQ); i terreni ricadono in zona agricola E3 dei vigenti strumenti urbanistici.
9. **Impianto di compostaggio all'aperto** con le emissioni olfattive certamente elevate (rifiuti) e non igienicamente sostenibili; l'andamento caratteristico dei venti nella zona sommerebbe gli effetti delle emissioni dell'impianto Biogas, limitrofo, della società THINK ECO AGRICOLA Srl con quelli dell'impianto Biometano della MAKE ENERGY Srl.
10. L'impianto di biometano presenta potenziali **rischi per la sicurezza** in quanto i digestori presenti da 6000 mc hanno al loro interno necessariamente una zona vuota da biomassa (nella comune tecnica pari al 10% del volume totale) che serve per la produzione del biogas; il volume in questione è da sommare al volume di gas contenuto nel gasometro e quindi globalmente rende l'impianto assoggettato al "D.M. 3 febbraio 2016 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8."
11. Nel territorio del Comune di Collarmele a circa 650 m dall'impianto proposto è operante un impianto a biogas con produzione di 990 Kw di energia elettrica gestito dalla società THINK ECO AGRICOLA Srl;
12. Nel territorio del Comune di Collarmele a circa 950 m dall'impianto proposto è in itinere alla Regione Abruzzo la procedura ai sensi del Dlgs 387/2003 (è stata fatta la conferenza dei servizi in data 17.10.2018) per la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano da 501 Smc/h;

Il documento "**Integrazione alla Relazione Ambientale**" riporta, al paragrafo 1, alcuni punti che riteniamo incongrui ed inesatti:

- è presente solo il contratto di proprietà dei terreni interessati dall'impianto ma non viene data nessuna indicazione del fatto che è necessario fornire il **contratto di servitù di passaggio o di vendita** dei terreni **interessati dal passaggio** della **tubazione di teleriscaldamento** indicate in progetto. (vedi anche il punto 7 del presente documento per le altre problematiche tecniche)
- L'indicazione della procedura art. 12 Dlgs 387/2009 per l'esercizio e la costruzione dell'impianto da fonte rinnovabile che **nulla ha a che vedere** con la presenza di uffici e laboratori resi disponibili alla Università dell'Aquila **non aventi alcuna relazione diretta** con l'impianto da fonte rinnovabile; riteniamo tali fabbricati non realizzabili.

- L'indicazione di una distanza media ponderale per i trasporti "ottimale"; i quantitativi di 99 ton/gg del rifiuto codice CER 20 01 08 – rifiuti di cucine e mense devono necessariamente provenire da **distanze medie ponderali notevoli e non ottimali**;
- L'indicazione di un'area in pianura che non necessita di importanti sistemazioni superficiali, sbancamenti, sistemazione idrauliche che ci risulta **completamente erronea** in quanto:
 - a) come si determina dalla CTR sussistono notevoli problemi per la presenza di corsi superficiali e di falda superficiale che certamente potrebbero creare infiltrazioni tra percolati e acqua superficiale;
 - b) gli sbancamenti e sistemazioni superficiali per poter alloggiare fondazioni dei serbatoi (n. 3 da 6000 mc) si rendono necessari in quanto i serbatoi alti 8 mt e con capacità di 6000 mc incidono con un carico superficiale di pressione sul terreno (ex-invaso Fucino) di 8000 kg/mq che rendono necessarie fondazioni di spessori ragguardevoli (quindi è impossibile parlare di assenza di sbancamenti e sistemazione superficiale).
- Nella relazione si parla di impermeabilizzazione del piazzale con utilizzo di cemento; Si fa presente che per aree estese come nel caso in specie la buona regola tecnica impone la realizzazione di giunti tecnici 5X5m-8X8m per evitare che si verifichino microlesioni nella fase di indurimento del materiale; i giunti tecnici sono dei tagli - discontinuità che non costituiscono barriere al percolato presente nei piazzali ; stesso discorso vale per le microlesioni.

Il documento "**Integrazione alla Relazione Ambientale**" riporta, al paragrafo 2, alcuni punti che riteniamo incongrui ed inesatti:

- L'indicazione erronea di stima di 40 camion per le attività di trasporto in fase di cantiere, tradotto in solo trasporto di cemento e tralasciando gli altri trasporti, comporta un volume di $40 \times 12 \text{ mc} = 480 \text{ mc}$ di cemento totali con cui poco si riesce a fare per cementare i piazzali dell'area e le fondazioni dei fabbricati che interessano circa il 90% di un'area di circa 42.170 mq; si ottengono in questo modo pochi centimetri di soletta di fondazione che poco hanno a che fare con la realtà realizzativa;
- L'indicazione di stima di pochi mezzi per la fase di esercizio non è corretta in quanto sussistono sia i mezzi giornalieri in ingresso, all'incirca pari a 6 da 30 tonn, che i mezzi giornalieri in uscita, con quasi le stesse quantità;
- L'assenza di valutazione della necessità di punti di rilevazione olfattiva con nasi elettronici e quant'altro per la salute umana e la popolazione;
- L'indicazione di utilizzo delle acque di piazzale di lavorazione e manovra mezzi "pompe in testa alla vasca di miscelazione dell'impianto di digestione anaerobica" presuppone che in un anno si abbia, considerando l'indicazione pluviometrica della zona pari a 960 mm di pioggia all'anno su un area di circa 42.170 mq, un totale di 40.483,20 mc di acqua meteorica che dovrebbero essere convogliate in un volume di 18.000 mc (n. 3 serbatoi da 6000 mc); riteniamo tale valutazione abbastanza superficiale.

Per il resto dei punti vale quanto riportato nella **ns. Nota prot. n. 3637 del 19/11/2018**

Per quanto rappresentato si ritiene che l'intervento proposto non sia compatibile con il contesto territoriale.

IL Sindaco
Dott. Antonio Mostacci




IL Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Pacifico IULIANELLA

